

## PARTE SECONDA

*Deliberazioni del Consiglio e della Giunta*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 luglio 2023, n. 986

**Recepimento dell'intesa n. 103/CSR del 10 maggio 2023 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano "Piano nazionale d'emergenza per alimenti e mangimi" ed adozione del nuovo "Piano di emergenza regionale per alimenti e mangimi ed epidemie negli animali".**

L'Assessore alla Sanità, Benessere animale, Controlli interni, Controlli connessi alla gestione emergenza Covid-19, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario responsabile del procedimento, confermata dal Dirigente del Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria e dal Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, riferisce quanto segue.

**Premesso che**

- il Regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e requisiti generali della Legislazione Alimentare, istituisce l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare e fissa le procedure nel campo della Sicurezza Alimentare, ed in particolare al capo IV delinea il sistema di allarme rapido, la gestione delle crisi e le situazioni di emergenza;
- l'art. 55 del Regolamento (CE) n. 178/2002 stabilisce che la Commissione Europea elabori, in stretta collaborazione con l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e gli Stati membri, un Piano Generale per la gestione delle crisi nel settore della sicurezza degli alimenti e dei mangimi (di seguito "Piano Generale");
- l'art. 115 del Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, in tema di controlli ufficiali ed altre attività ufficiali nella filiera agroalimentare e zootecnica, prevede che i singoli Stati membri, per l'attuazione del Piano Generale, elaborino dei Piani Operativi d'emergenza nazionali per i mangimi e gli alimenti, contenenti le misure da attuarsi senza indugio quando i mangimi e gli alimenti presentino un serio rischio sanitario per l'uomo o per gli animali, direttamente o mediante l'ambiente;
- ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1, lettera i) del Regolamento (UE) n. 2017/625 anche le Autorità Competenti per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali in tema di sicurezza alimentare e salute e benessere degli animali devono disporre dei propri Piani di emergenza;
- il Piano Generale, istituito con la Decisione n. 2019/300/UE del 19 febbraio 2019 della Commissione, è volto ad indicare le situazioni che comportano rischi diretti o indiretti per la salute umana, derivanti da alimenti e mangimi, che non possono essere prevenuti, gestiti o eliminati mediante altre misure urgenti adottate dalla Commissione stessa o dagli Stati membri a norma degli articoli 53 e 54 del Regolamento (CE) n. 178/2002, nonché ad individuare le procedure pratiche per la gestione della crisi;
- con l'Intesa n. 131 del 24/01/2008 è stato adottato al livello nazionale il "Piano di emergenza per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi";
- in attuazione dell'art. 115 del Regolamento (UE) n. 2017/625 e dell'art. 8 della Decisione n. 2019/300/UE, il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, con l'Intesa n. 61/CSR sancita l'8 aprile 2020, hanno concordato di adottare il "Piano nazionale d'emergenza per alimenti e mangimi";
- l'Intesa dell'8 aprile 2020 ha cessato di avere applicazione dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della successiva intesa n. 103/CSR del 10 maggio 2023 concernente l'adozione del "Piano

nazionale di emergenza per alimenti e mangimi”, in attuazione dell’articolo 115 del Regolamento UE n. 2017/625.

#### Visti altresì

- il Regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari;
- il Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);
- il Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento;
- il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);
- il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, , recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);
- il Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;
- il Regolamento Delegato (UE) 2020/689 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;
- la Decisione n. 2019/300/UE, con la quale la Commissione Europea ha rivisto e aggiornato il piano europeo, abrogando la precedente decisione n. 2004/478/CE;
- l’Accordo del 28 luglio 2005, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della Salute e i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome sul documento recante «Linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi per fini di sanità pubblica», volto a favorire l’attuazione del Regolamento (CE) n. 178 del 2002 del Parlamento e del Consiglio del 28 gennaio 2002;
- l’intesa n. 50/CSR del 5 maggio 2021, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, recante le “Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti, mangimi e materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti”;
- l’intesa n. 103/CSR del 10 maggio 2023, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.

131 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano recante il “Piano nazionale di emergenza per alimenti e mangimi”, in attuazione dell’articolo 115 del Regolamento UE n. 2017/625;

- il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE)2017/625 ai sensi dell’articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della Legge 4 ottobre 2019, n.117”;
- il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 32 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117”;
- il Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 136 recante” Attuazione dell’articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all’uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016”.

#### **Dato atto che la Regione Puglia**

- con D.G.R. n. 634 del 21/04/2009 e successiva D.G.R. n. 1713 del 01/08/2014 ha recepito l’Intesa n. 131 del 24/01/2008 concernente l’attuazione del Piano di emergenza per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi;
- con D.G.R. n. 518 del 29/03/21 ha individuato le Autorità competenti designate ai sensi dell’art. 4 Reg. UE 2017/625 e del D.L.gs 27/21, in materia di alimenti, mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale, benessere animale, prescrizioni per l’immissione in commercio ed utilizzo sostenibile dei Prodotti Fitosanitari.

#### **Rilevato che**

- con Intesa n. 103/CSR del 10 maggio 2023 il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per gli aspetti di relativa competenza, hanno concordato di adottare il nuovo “Piano di emergenza nazionale per gli alimenti e mangimi”, come da Intesa 8 aprile 2020 (articolo 1, co. 5, aggiornamento su base triennale del Piano).
- la citata Intesa CSR individua al punto 5.2 dell’allegato A, “[...] *il responsabile della struttura organizzativa regionale competente in materia di veterinaria ed igiene degli alimenti in qualità di coordinatore di crisi a livello regionale con funzione di presidente o suo sostituto*[...]” ;
- il Responsabile della struttura organizzativa regionale della Sezione Promozione della Salute e del Benessere risulta altresì individuato ai sensi della D.G.R. n. 518/21, Autorità competente designata ai sensi dell’art. 4 Reg. UE 2017/625 e del D.L.gs 27/21, in quanto dispone di “*adeguata qualifica ed esperienza*” ai sensi dell’art 5 (f) del Reg. UE 2017/625, “*in materia in materia di veterinaria ed igiene degli alimenti*”;
- la DGR 1713/2014 già attribuiva il ruolo di coordinatore dell’unità di crisi regionale al Dirigente di ufficio, in funzione di specifica competenza.

#### **Ravvisata pertanto l’esigenza di:**

- **recepire l’intesa n. 103/CSR del 10 maggio 2023** ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano concernente

l'adozione del "Piano nazionale d'emergenza per alimenti e mangimi";

- **rivedere e aggiornare la procedura regionale di cui alla propria deliberazione n. 634 del 21/04/2009, come modificata dalla deliberazione n. 1713 del 01/08/2014**, relativa al "Recepimento dell'intesa del 24/01/2008 concernente l'attuazione del Piano di emergenza per la sicurezza alimentare e la sanità animale. Integrazione e applicazione delle procedure operative", al fine di conformarsi a quanto previsto dalla normativa nazionale (Intesa n.103/CRS 2023);
- **dover approvare l'allegato documento "Piano di emergenza regionale per alimenti e mangimi ed epidemie negli animali"**, volto a definire le concrete procedure operative e i canali di condivisione delle informazioni che le Autorità Competenti e le altre parti interessate a livello regionale devono mettere in atto, ciascuna per gli aspetti di propria competenza e responsabilità, nella gestione degli eventi avversi o degli eventi critici avversi correlati agli alimenti o ai mangimi ed emergenze di sanità animale, con l'obiettivo di ridurre al minimo la portata di tali eventi sulla salute pubblica, predisposto, in conformità a quello nazionale, dal Servizio competente regionale alla luce delle recenti situazioni emergenziali che hanno coinvolto anche il territorio regionale e dell'intesa n. 103/CSR/2023.

**Per tutto quanto sopra riportato**, si ritiene che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per:

- **recepire l'Intesa n. 103/CSR sancita il 10 maggio 2023**, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano concernente l'adozione del "Piano nazionale d'emergenza per alimenti e mangimi, "Allegato A" al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- **adottare il "Piano di emergenza regionale per alimenti e mangimi ed epidemie negli animali", "Allegato B"** al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, con il quale si procede all'aggiornamento delle procedure operative appropriate ed uniformi a livello regionale per la gestione delle emergenze e delle crisi inerenti alla sicurezza alimentare, dei mangimi e alla sanità animale, precedentemente definite con D.G.R. n. 634 del 21/04/2009, D.G.R. n. 1713 del 01/08/2014;
- **dichiarare che l'Allegato B "Piano di emergenza regionale per alimenti e mangimi ed epidemie negli animali"**, alla presente Deliberazione, sostituisce le disposizioni e gli allegati delle D.G.R. n. 634 del 21/04/2009 e D.G.R. n. 1713 del 01/08/2014.

#### **Verifica ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679.**

##### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

#### **Valutazione di impatto di genere**

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi DGR n. 302 del 07/03/2022.

L'impatto di genere stimato è:

diretto  indiretto  neutro

**COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore alla Sanità, Benessere animale, Controlli interni, Controlli connessi alla gestione emergenza Covid-19, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lett. d) e k) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta:

1. **di prendere atto** di quanto riportato in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di recepire l'Intesa n. 103/CSR sancita il 10 maggio 2023**, sancita ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'adozione del *"Piano nazionale d'emergenza per alimenti e mangimi"*, **"Allegato A"** al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3. **di adottare il "Piano regionale di emergenza per alimenti e mangimi ed epidemie negli animali", "Allegato B"** al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che sostituisce le disposizioni e gli allegati delle D.G.R. n. 634 del 21/04/2009, D.G.R. n. 1713 del 01/08/2014 relative al "Recepimento dell'intesa del 24/01/2008 concernente l'attuazione del Piano di emergenza per la sicurezza alimentare e la sanità animale. Integrazione e applicazione delle procedure operative";
4. **di confermare il responsabile dell'unità di crisi regionale con funzioni di presidente (c.d. coordinatore di crisi)**, ai sensi art. 4 Decisione n. 2019/300/UE, nel Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, già individuato con DGR 518/21, Autorità Competente regionale ai sensi del D.L.gs 27/21;
5. **di incaricare** i Direttori Generali delle AA.SS.LL. della Regione Puglia di dare attuazione alle disposizioni contenute nel presente provvedimento ed in particolare, di adeguare, con proprio atto entro trenta giorni dalla pubblicazione sul BURP del presente provvedimento, l'Unità di Crisi Locale alle indicazioni previste nel Piano di cui al precedente punto 3);
6. **di disporre** che le AA.SS.LL. della Regione Puglia trasmettano all'Unità di crisi della Regione tutti i dati relativi alla propria Unità di Crisi Locale entro trenta giorni dalla pubblicazione sul BURP del presente provvedimento;
7. **di incaricare** il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere dell'esecuzione del presente atto e di ogni ulteriore e conseguente provvedimento si rendesse necessario in attuazione della presente deliberazione, compresa l'attivazione e la convocazione dell'Unità di Crisi Regionale a seguito del manifestarsi dell'evento;
8. **di notificare** il presente provvedimento a cura della Sezione Promozione della Salute e del Benessere a tutti i soggetti ed amministrazioni interessati;
9. **di dover pubblicare** il presente provvedimento in versione integrale sul BURP, sul sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it) e sul portale regionale sanitario [www.sanita.puglia.it](http://www.sanita.puglia.it).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento, predisposto dalla Sezione Promozione

della Salute e del Benessere, ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

**Il Funzionario responsabile del procedimento**

Dott. Daniele Anaclerio

**La Dirigente del Servizio**

**Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria**

Dott.ssa D. Cinquepalmi

**Il Dirigente di Sezione**

**Promozione della Salute e del Benessere**

Dott. Onofrio Mongelli

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento **non ravvisa** la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di deliberazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 20 del DPGR n. 22/2021.

**Il Direttore del Dipartimento**

**Promozione della Salute e del Benessere Animale**

Dott. Vito Montanaro

**L'Assessore alla Sanità, Benessere animale, Controlli interni,**

**Controlli connessi alla gestione emergenza Covid-19**

Dott. Rocco Palese

**LA GIUNTA**

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore proponente;

viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

**DELIBERA**

- 1. di prendere atto** di quanto riportato in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. di recepire l'Intesa n. 103/CSR sancita il 10 maggio 2023**, sancita ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'adozione del "*Piano nazionale d'emergenza per alimenti e mangimi*", "**Allegato A**" al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3. di adottare il "*Piano regionale di emergenza per alimenti e mangimi ed epidemie negli animali*", "**Allegato B**"** al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che sostituisce le disposizioni e gli allegati delle D.G.R. n. 634 del 21/04/2009, D.G.R. n. 1713 del 01/08/2014 relative al "*Recepimento dell'intesa del 24/01/2008 concernente l'attuazione del Piano di emergenza per la sicurezza alimentare e la sanità animale. Integrazione e applicazione delle procedure operative*";
- 4. di confermare il responsabile dell'unità di crisi regionale con funzioni di presidente (c.d. coordinatore di crisi)**, ai sensi art. 4 Decisione n. 2019/300/UE, nel Dirigente della Sezione Promozione della Salute

e del Benessere del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, già individuato con DGR 518/21, Autorità Competente regionale ai sensi del D.L.gs 27/21;

5. **di incaricare** i Direttori Generali delle AA.SS.LL. della Regione Puglia di dare attuazione alle disposizioni contenute nel presente provvedimento ed in particolare, di adeguare, con proprio atto entro trenta giorni dalla pubblicazione sul BURP del presente provvedimento, l'Unità di Crisi Locale alle indicazioni previste nel Piano di cui al precedente punto 3);
6. **di disporre** che le AA.SS.LL. della Regione Puglia trasmettano all'Unità di crisi della Regione tutti i dati relativi alla propria Unità di Crisi Locale entro trenta giorni dalla pubblicazione sul BURP del presente provvedimento;
7. **di incaricare** il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere dell'esecuzione del presente atto e di ogni ulteriore e conseguente provvedimento si rendesse necessario in attuazione della presente deliberazione, compresa l'attivazione e la convocazione dell'Unità di Crisi Regionale a seguito del manifestarsi dell'evento;
8. **di notificare** il presente provvedimento a cura della Sezione Promozione della Salute e del Benessere a tutti i soggetti ed amministrazioni interessati;
9. **di dover pubblicare** il presente provvedimento in versione integrale sul BURP, sul sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it) e sul portale regionale sanitario [www.sanita.puglia.it](http://www.sanita.puglia.it).

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
MICHELE EMILIANO

Codice CIFRA: SSS/DEL/2023/00021


 Onofrio Mongelli  
 13.07.2023 09:01:27  
 GMT+01:00

ALLEGATO A

7-6-2023

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 131

## Art. 2.

Per le motivazioni riportate in premessa, a valere sul capitolo 7007 «Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche», Piano gestionale 1, del bilancio di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - esercizio finanziario 2023, a rettifica del decreto direttoriale n. 6241 del 2 marzo 2023, si approva un contributo a conguaglio di euro 12.279.147,33 all'Azienda ospedaliero-universitaria Pisana (ID 520, CUP: D51B06000560008) e di euro 17.999,14 al Comune di Bulciago (ID 414, CUP: B68E18000070006).

## Art. 3.

Per le motivazioni riportate in premessa, a valere sul capitolo 7007 «Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche», Piano gestionale 1, del bilancio di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - esercizio finanziario 2023, a rettifica del decreto direttoriale n. 8950 del 30 marzo 2023, si approva un contributo a conguaglio di euro 13.444,18 al Comune di Cugnoli (ID 5768, CUP: C97H1800220001).

## Art. 4.

Per le motivazioni riportate in premessa, a valere sul capitolo 7007 «Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche», Piano gestionale 1, del bilancio di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - esercizio finanziario 2023, a rettifica del decreto direttoriale n. 162 del 22 novembre 2022, si approva l'istanza del Comune di Casella (ID 1503, CUP: G87B20002880001) ritenuta ammissibile per un importo di euro 14.669,84 e si approva un contributo a conguaglio di euro 10.885,82 al Comune di Treia (ID 1235, CUP: I37H19002930008).

## Art. 5.

Alla liquidazione delle somme relative alle istanze approvate si provvederà con successivi decreti di pagamento.

## Art. 6.

Il presente decreto, previa trasmissione agli organi di controllo, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2023

Il direttore generale: QUINZI

Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 1852

23A03246

**PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

 CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,  
 LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
 DI TRENTO E DI BOLZANO

INTESA 10 maggio 2023.

**Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente l'adozione del «Piano nazionale di emergenza per alimenti e mangimi», in attuazione dell'articolo 115 del regolamento UE n. 2017/625. (Rep. atti n. 103/CSR del 10 maggio 2023).**

 LA CONFERENZA PERMANENTE  
 PER I RAPPORTI TRA LO STATO,  
 LE REGIONI E LE PROVINCE  
 AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nell'odierna seduta del 10 maggio 2023:

Visto l'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che, in sede di Conferenza Stato-regioni, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

Visto il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuate per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi delle norme sulla salute e sul benessere degli animali sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005 (CE) n. 1069/2009 (CE) n. 1107/2009 (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

Visto, in particolare, l'art. 115 del citato regolamento 2017/625, il quale prevede che, per l'attuazione del piano generale per la gestione delle crisi di cui all'art. 55 del regolamento (CE) n. 178/2002, gli Stati membri elaborino piani di emergenza per alimenti e mangimi in cui si stabiliscono le misure da attuarsi senza indugio allorché risulti che mangimi o alimenti presentano un serio rischio sanitario per l'uomo o gli animali direttamente o mediante l'ambiente;



7-6-2023

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 131

Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Viste:

la decisione 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013, che stabilisce norme in materia di sorveglianza epidemiologica, monitoraggio, allarme rapido e lotta contro le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero;

la decisione di esecuzione (UE) 2017/253 della Commissione del 13 febbraio 2017, che stabilisce le procedure per la notifica degli allarmi nell'ambito del sistema di allarme rapido e di reazione istituito in relazione a gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero per lo scambio delle informazioni, la consultazione e il coordinamento delle risposte a tali minacce, a norma della decisione 1082/2013/UE;

Vista la decisione di esecuzione (UE) 2019/300 della Commissione del 19 febbraio 2019, che abroga la decisione 2004/478/CE e che istituisce un Piano generale per la gestione delle crisi riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi, a norma dell'art. 55 del regolamento (CE) n. 178/2002;

Visto, in particolare, l'art. 5 della citata decisione 2019/300, che prevede la designazione da parte di ciascuno Stato membro di un Coordinatore di crisi come punto di contatto unico presso la Commissione europea, definendone, tra i compiti, il coordinamento nazionale in caso di incidenti o crisi derivanti da alimenti e mangimi;

Vista l'intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sancita nella seduta dell'8 aprile 2020 tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente l'adozione del «Piano nazionale d'emergenza per alimenti e mangimi» (rep. atti n. 61/CSR);

Visto il decreto del Ministro della salute 7 marzo 2022, «Revisione del sistema di segnalazione delle malattie infettive (PREMAL)»;

Ritenuto che non tutte le situazioni di emergenza richiedono necessariamente l'istituzione di un'unità di crisi, ma potrebbero comunque beneficiare di un coordinamento rafforzato a livello nazionale o dell'Unione europea;

Considerato che la citata intesa rep. atti n. 61/CSR, all'art. 1, comma 5, prevede che il Piano sia aggiornato su base triennale;

Visto il decreto legislativo del 2 febbraio 2021, n. 27, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'art. 12, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 4 ottobre 2019, n. 117;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto legislativo n. 27 del 2021, che designa come autorità competenti il Ministero della salute, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende sanitarie locali;

Vista la nota acquisita in data 20 aprile 2023 (prot. DAR n. 10328), con la quale il Ministero della salute ha inviato lo schema di intesa ed il relativo Piano indicato in oggetto;

Vista la nota dell'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza del 21 aprile 2023 (prot. DAR n. 10469) di diramazione alle regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano della suddetta documentazione;

Visto l'assenso tecnico comunicato in data 4 maggio 2023 (prot. DAR n. 11091) dal Coordinamento della Commissione salute della Conferenza delle regioni e delle province autonome;

Considerato che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le regioni e le province autonome hanno espresso avviso favorevole all'intesa sul provvedimento in parola;

Acquisito l'assenso del Governo;

Sancisce intesa

ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente l'adozione del «Piano nazionale di emergenza per alimenti e mangimi», in attuazione dell'art. 115 del regolamento UE n. 2017/625, nei seguenti termini:

#### *Adozione del Piano di emergenza nazionale per alimenti e mangimi*

1. Ministero della salute, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per gli aspetti di relativa competenza, concordano di adottare il «Piano di emergenza nazionale per gli alimenti e mangimi» (di seguito denominato Piano) di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente atto.

2. L'aggiornamento del Piano avviene su base quinquennale e comunque ogni qualvolta si renda necessario, a cura della Direzione generale competente in materia di igiene, sicurezza alimentare e nutrizione del Ministero della salute, d'intesa con le altre Autorità competenti.


3. Con decreto del Ministro della salute sono aggiornate, ove necessario, le denominazioni delle Direzioni generali e degli uffici del Ministero della salute.

#### *Clausola di invarianza finanziaria*

1. All'attuazione del Piano di cui alla presente intesa si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e della finanza pubblica.

#### *Disposizioni finali*

1. L'intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sancita nella seduta dell'8 aprile 2020, concernente l'adozione del



«Piano nazionale d'emergenza per alimenti e mangimi» (rep. atti n. 61/CSR), cessa di avere applicazione dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente intesa.

2. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottano, entro dodici mesi dalla pubblicazione della presente intesa, Piani regionali/provinciali in coerenza con la medesima, informandone la Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione del Ministero della salute.

Roma, 10 maggio 2023

*Il Presidente:* CALDEROLI

*Il Segretario:* D'AVENA

ALLEGATO I

PIANO DI EMERGENZA NAZIONALE  
PER ALIMENTI E MANGIMI

- SOMMARIO**
1. Obiettivi e finalità del Piano
  2. Contesto normativo
  3. Ambito di applicazione
  4. Il Coordinatore di crisi nazionale nel settore degli alimenti e dei mangimi
  5. AUTORITÀ COMPETENTI E UNITÀ DI CRISI
    - 5.1 Unità di crisi nazionale (UCN) - Composizione e Funzione
    - 5.2 Unità di crisi regionale/provinciale (UCR - UCPAB - UCPAT)
    - 5.3 Unità di crisi locale (UCL)
    - 5.4 Punti di contatto
  6. Laboratori
  7. Attivazione del Piano a seguito di attivazione del Piano U.E.
  8. Attivazione del Piano sulla base di segnalazione nazionale
  9. Valutazione rapida del rischio (*Rapid Risk Assessment*)
  10. Termine della crisi e valutazione post-crisi
  11. Esercizi di simulazione
  12. Trasparenza e comunicazione
  13. Aggiornamento del Piano
- Appendice I

**1. OBIETTIVI E FINALITÀ DEL PIANO**

Il presente Piano nazionale definisce le azioni da attuarsi per garantire misure rapide a livello centrale, regionale e locale, per reagire ad eventi che non possano essere adeguatamente affrontati mediante le consuete misure di gestione nel settore alimentare e/o dei mangimi. Tali azioni, al fine di ridurre al minimo l'impatto degli incidenti sulla salute pubblica e la salute animale, dovranno essere seguite da tutti i livelli coinvolti. Il Piano è adottato in concordanza alle disposizioni europee e tiene conto della necessità di aggiornare il Piano precedentemente approvato con Intesa Rep. Atti n. 61/CSR dell'8 aprile 2020.

Il Piano, nello specifico, stabilisce le azioni da attuare, volte a garantire:

- a) procedure chiare di comando e controllo;
- b) meccanismi efficaci di intervento;
- c) una comunicazione efficace, tra tutte le parti, conforme al principio di trasparenza;
- d) la formazione e l'aggiornamento professionale, anche mediante esercitazioni e/o simulazioni;
- e) la gestione uniforme delle emergenze sul territorio nazionale;
- f) il coordinamento:
  - tra i diversi livelli delle autorità competenti nazionali;
  - tra l'Autorità competente nazionale e la Commissione europea;
  - tra i sistemi di allarme e informazione e i laboratori, per condividere le informazioni;

tra i punti di contatto nazionali per il sistema di allarme rapido e di reazione e il sistema di allerta rapido per gli alimenti e i mangimi.

Il Piano definisce inoltre la risposta che il Ministero della salute è tenuto a fornire in considerazione della responsabilità derivante dal suo ruolo di Autorità competente a livello nazionale ed internazionale a seguito di una emergenza o di una minaccia per la sicurezza di alimenti e/o mangimi.

**2. CONTESTO NORMATIVO**


Con il regolamento (CE) n. 178/2002, il legislatore comunitario ha previsto che la Commissione europea elabori un Piano generale per la gestione delle crisi riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi da applicarsi alle situazioni, per cui le disposizioni in vigore non consentono di prevenire, eliminare o ridurre a un livello accettabile il rischio per la salute umana o animale.

Con la decisione di esecuzione (LTE) n. 2019/300, che istituisce un Piano generale per la gestione delle crisi riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi, la Commissione, per tener conto dell'esperienza acquisita nel corso degli anni nella gestione di alcune emergenze, ha rivisto il Piano europeo abrogando la precedente decisione (CE) n. 2004/478. Inoltre, la decisione 300, individua le situazioni che possono essere gestite attraverso il coordinamento rafforzato e quelle che richiedono l'istituzione dell'Unità di crisi.

Nel contempo l'art. 115 del regolamento (UE) n. 2017/625, relativo ai controlli ufficiali, ha previsto che i Paesi membri si dotino di Piani di emergenza per alimenti e mangimi in cui siano stabilite le misure da applicare allorché risulti che alimenti o mangimi comportino un serio rischio sanitario per l'uomo o gli animali, direttamente o mediante l'ambiente.

Si riportano di seguito gli articoli 55, 56 e 57 del reg. (CE) 178/2002 e l'art. 115 del reg. (UE) 2017/625.

<p>Reg. (CE) 178/2002. Articolo 55 Piano generale per la gestione delle crisi</p>	<p>1. La Commissione elabora, in stretta collaborazione con l'Autorità e gli Stati membri, un piano generale per la gestione delle crisi riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi (in prosieguo: «il piano generale»).</p> <p>2. Il piano generale indica i tipi di situazione che comportano per la salute umana rischi diretti o indiretti derivanti da alimenti e mangimi, che verosimilmente le disposizioni in vigore non sono in grado di prevenire, eliminare o ridurre a un livello accettabile o che non possono essere gestiti in maniera adeguata mediante la sola applicazione degli articoli 53 e 54.</p> <p>Il piano generale determina inoltre le procedure pratiche necessarie per la gestione di una crisi, compresi i principi di trasparenza da applicare ed una strategia di comunicazione.</p>
<p>Reg. (CE) 178/2002 Articolo 56 Unità di crisi</p>	<p>1. Nel rispetto della sua funzione di garante dell'applicazione del diritto comunitario, la Commissione, qualora identifichi una situazione che comporti un grave rischio diretto o indiretto per la salute umana derivante da alimenti e mangimi e non sia possibile prevenire, eliminare o ridurre tale rischio attraverso le disposizioni vigenti o non sia possibile gestirlo adeguatamente mediante la sola applicazione degli articoli 53 e 54, notifica immediatamente la situazione agli Stati membri e all'Autorità.</p> <p>2. La Commissione istituisce immediatamente un'unità di crisi alla quale partecipa l'Autorità, la quale se necessario fornisce assistenza scientifica e tecnica</p>



7-6-2023

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 131

Reg. (CE) 178/2002 Articolo 57 Compiti dell'unità di crisi	<p>1. L'unità di crisi provvede alla raccolta e alla valutazione di tutte le informazioni pertinenti e all'individuazione delle possibilità offerte per prevenire, eliminare o ridurre a un livello accettabile il rischio per la salute umana nella maniera più rapida ed efficace possibile.</p> <p>2. L'unità di crisi può chiedere l'assistenza di qualsiasi soggetto pubblico o privato le cui competenze essa giudichi necessarie per gestire la crisi con efficacia.</p> <p>3. L'unità di crisi tiene informato il pubblico dei rischi in gioco e delle misure adottate.</p>
--	---

Reg. (UE) 2017/625 Articolo 115 Piani di emergenza per alimenti e mangimi	<p>1. Per l'applicazione del piano generale per la gestione delle crisi di cui all'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002, gli Stati membri elaborano piani di emergenza per i mangimi e gli alimenti in cui stabiliscono le misure da applicare senza indugio allorché risulti che mangimi o alimenti comportano un serio rischio sanitario per l'uomo o gli animali, direttamente o mediante l'ambiente.</p> <p>2. I piani di emergenza per gli alimenti e i mangimi di cui al paragrafo 1 indicano:</p> <p><i>a)</i> le autorità competenti da interpellare;</p> <p><i>b)</i> le competenze e le responsabilità delle autorità di cui alla lettera <i>a)</i>; e</p> <p><i>c)</i> i canali e le procedure di condivisione delle informazioni tra le autorità competenti e le altre parti interessate, a seconda dei casi.</p> <p>3. Gli Stati membri rivedono periodicamente i loro piani di emergenza per gli alimenti e i mangimi per tener conto dei cambiamenti nell'organizzazione delle autorità competenti e dell'esperienza acquisita con l'attuazione del piano e degli esercizi di simulazione.</p> <p>4. La Commissione può adottare atti di esecuzione per quanto riguarda:</p> <p><i>a)</i> le norme per la definizione dei piani di emergenza di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nella misura necessaria ad assicurare l'uso coerente ed efficace del piano generale per la gestione delle crisi di cui all'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002; e</p> <p><i>b)</i> il ruolo delle parti interessate nell'elaborazione e gestione dei piani di emergenza. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 145, paragrafo 2.</p>
---	--

### 3. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Piano si applica alle situazioni di emergenza in cui sia stato individuato un pericolo (biologico, chimico o fisico) negli alimenti, nei mangimi o nell'uomo, che può comportare un rischio, anche attraverso l'ambiente, per la salute umana e/o animale, o per l'ambiente che non possa essere adeguatamente affrontato mediante le consuete misure di gestione. Si sottolinea che il presupposto per

l'attivazione del Piano non è la sola presenza di situazioni con conseguenze gravi per la salute pubblica o animale, quanto la valutazione dell'inadeguatezza delle misure di gestione, anche per assenza di previsioni normative.

Ad ogni buon fine si riportano di seguito alcune definizioni presenti nella normativa vigente:


Incidente Decisione (UE) 2019/300 art. 4	Situazione di emergenza Reg. (CE) 178/2002 art. 53
l'individuazione di un pericolo biologico, chimico o fisico negli alimenti, nei mangimi o nell'uomo che potrebbe comportare o indicare un possibile rischio per la salute pubblica in caso di esposizione allo stesso pericolo di più di una persona, o una situazione in cui numero di casi nell'uomo o di rilevamenti di un pericolo sia superiore al numero prevedibile in cui l'origine dei casi abbia una correlazione, o una correlazione probabile, con gli stessi alimenti o mangimi.	1. Quando sia manifesto che alimenti o mangimi di origine comunitaria a importati da un paese terzo possono comportare un grave rischio per la salute degli animali o per l'ambiente che non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati ...

L'attuazione del presente Piano dovrà interagire coerentemente ed avvenire in coordinamento con le previsioni contenute in altri Piani nazionali (come ad es. Piani nazionali per le emergenze epidemiche e non epidemiche, comprese le malattie animali, Piani di reazione a emergenze ambientali, Piano per eventi con armi o agenti di tipo chimico, biologico, radiologico e nucleare, Piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari ecc.). Il Coordinatore di crisi nazionale viene opportunamente coinvolto qualora le emergenze gestite tramite gli altri Piani abbiano un impatto diretto o indiretto sul settore degli alimenti e/o dei mangimi.

Il Piano, come previsto dalla norma comunitaria, tiene conto di un approccio graduale per la gestione delle emergenze prevedendo due modalità di intervento: il coordinamento rafforzato a livello nazionale e l'attivazione dell'Unità di crisi.

Si riportano di seguito le situazioni di emergenza che prevedono gli interventi succitati così come indicate nella decisione di esecuzione (UE) n. 300/2019:

Dec. di esecuzione (UE) n. 300/2019 Art. 10.2 - Situazioni che richiedono un coordinamento rafforzato	Dec. di esecuzione (UE) n. 300/2019 Art. 12.2 - Situazioni che richiedono l'istituzione di Unità di crisi



<p>[...] a) qualora sia stato individuato in due o più Stati membri un rischio diretto o indiretto per la salute pubblica, dovuto a un pericolo rilevato negli alimenti o nei mangimi, ed esista una correlazione epidemiologica (ad esempio casi nell'uomo e/o decessi in Stati membri differenti con prove analitiche o epidemiologiche attendibili di tale correlazione) e/o una correlazione sul piano della rintracciabilità (ad esempio distribuzione di alimenti o mangimi potenzialmente contaminati in Stati membri differenti); o il pericolo rilevato possa avere un grave impatto potenziale sul funzionamento del mercato interno nel settore degli alimenti o dei mangimi; e</p> <p>b) in presenza di: un impatto elevato sulla salute connesso al pericolo rilevato; o un disaccordo tra gli Stati membri sui provvedimenti da adottare; o difficoltà nell'individuare la fonte del rischio.</p>	<p>[...] a) qualora sia stato individuato in due o più Stati membri un rischio diretto o indiretto per la salute pubblica che comporti una situazione particolarmente sensibile sul piano politico, della percezione o dell'immagine; e</p> <p>in presenza di:                  un grave rischio per la salute umana, in particolare qualora si sia verificato, o si possa prevedere, un numero elevato di decessi; oppure un ripetersi di incidenti che comporti un grave rischio per la salute umana; oppure                  iii. sospetti o indicazioni di terrorismo biologico o chimico o di forte contaminazione radioattiva.</p>
---	--

A livello nazionale, le situazioni individuate dalla norma comunitaria, sono declinate con la sostituzione di «Stati membri» con «Regioni/Province Autonome». Per la gestione delle situazioni di emergenza succitate il Piano individua il Coordinatore di crisi nazionale e le strutture che, ai vari livelli, centrale, regionale e locale, devono essere pronte ad attivarsi in caso di necessità. Fornisce inoltre, in Appendice I, lo IESS Score: uno strumento di ausilio alle Autorità competenti, per individuare le situazioni di emergenza, legate agli alimenti, che richiedono un coordinamento rafforzato piuttosto che l'attivazione dell'Unità di crisi.

**4. IL COORDINATORE DI CRISI NAZIONALE NEL SETTORE DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI**

Il Coordinatore di crisi nazionale, tenendo conto delle funzioni previste all'interno dell'organizzazione nazionale, è il Direttore generale della Direzione per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione del Ministero della salute. Il Coordinatore di crisi nazionale è punto di contatto unico presso le istituzioni europee e le Autorità competenti degli Stati membri al fine di assicurare uno scambio di informazioni efficace tra tutte le parti coinvolte nel coordinamento del Piano generale nonché l'efficienza del processo decisionale e degli interventi attuati nell'ambito di competenza della propria organizzazione.

Il Coordinatore di crisi nazionale assicura:

la cooperazione tra l'Unità di crisi nazionale e l'Unità di crisi della Commissione europea, favorendo la raccolta e la diffusione delle informazioni;

il coordinamento tra il lavoro dell'Unità di crisi ed il processo decisionale;

la cooperazione con i partner internazionali per la gestione degli aspetti che ricadono negli ambiti di competenza di prevenzione umana, sicurezza degli alimenti e sanità animale;

la coerenza di quanto comunicato con le valutazioni del rischio effettuate dal Comitato nazionale per la sicurezza alimentare (CNSA), da Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) nella situazione di crisi rispetto alle misure intraprese;

l'aggiornamento costante del Ministro della salute;

il coordinamento a livello nazionale delle attività in caso di situazioni di emergenza nel settore degli alimenti e dei mangimi anche attraverso la presidenza dell'Unità di crisi nazionale;

la presentazione del Piano nazionale su richiesta della Commissione;

la partecipazione a conferenze audio/video organizzate dalla Commissione durante un coordinamento rafforzato o situazione di crisi in termini di disponibilità, competenza e livello di responsabilità;

il follow-up quando una crisi si è conclusa, su possibili lacune e aree di miglioramento;

la creazione di una relazione diretta tra i Coordinatori di crisi; la partecipazione agli esercizi di simulazione nazionali ed europei;

l'organizzazione di attività di formazione ed esercizi di simulazione per la verifica dell'effettiva operatività del Piano nazionale;

la condivisione delle informazioni con le parti interessate.

Il Coordinatore di crisi nazionale, interviene in accordo con l'Ufficio stampa e la Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali (DGCOREI) del Ministero della salute, anche nei seguenti aspetti di comunicazione:

nel monitoraggio delle reazioni dei media e dell'opinione pubblica;

nell'aggiornamento costante e in maniera diretta del Ministro per consentire allo stesso di stabilire interventi mirati ed eventualmente la modalità di presentazione al pubblico delle misure sanitarie adottate;

nella preparazione e/o nel lancio della strategia di comunicazione coordinata e trasparente nei confronti del pubblico e, in particolare, nella gestione di tutti gli aspetti della comunicazione, sia assicurando la comunicazione al pubblico di informazioni chiare, efficaci e coerenti relative alla valutazione e alla gestione del rischio sia garantendo la comunicazione ai partner commerciali e ad altri portatori di interesse (in collaborazione con gli uffici competenti delle direzioni generali del Ministero della salute);

nella definizione e condivisione con la Commissione europea e con i Paesi membri coinvolti, in tempo reale di messaggi chiave/linee da adottare basati su dati concreti, in particolare nei confronti dei mass media;

nel coordinamento degli strumenti di comunicazione (ad es. FAQ, linee di assistenza telefonica ecc.).

**5. AUTORITÀ COMPETENTI E UNITÀ DI CRISI**

Il Ministero della salute, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende sanitarie locali territorialmente competenti, nell'ambito delle rispettive competenze, nella gestione delle emergenze nel settore degli alimenti e dei mangimi si avvalgono delle Unità di crisi istituite dal presente Piano: Unità di crisi nazionale (UCN), Unità di crisi regionale (UCR), Unità di crisi della Provincia autonoma di Trento (UCPAT) e della Provincia autonoma di Bolzano (UCPAB), Unità di crisi locale (UCL).

**5.1 Unità di crisi nazionale (UCN) - Composizione e Funzione**

L'Unità di crisi nazionale è così composta:

Direttore generale della Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione (DGISAN) del Ministero della salute in qualità di Coordinatore di crisi nazionale con funzioni di Presidente o suo sostituto;

Direttore generale della Direzione degli organi collegiali per la tutela della salute (DGOCTS) o suo sostituto;

Direttore generale della Direzione generale della prevenzione sanitaria (DGPREV) o suo sostituto;

Direttore generale della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari (DGSAAF) o suo sostituto;

Direttore generale della Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali (DGCOREI) o suo sostituto;

Comandante del Comando Carabinieri per la tutela della salute o suo sostituto;

Coordinatore/i dell'Unità di crisi regionali e delle province autonome coinvolte o suo/loro sostituto/i;

Presidente dell'Istituto superiore di sanità (ISS) o suo sostituto;

Coordinatore degli IL.ZZ.SS. o suo sostituto.



Alle riunioni dell'Unità di crisi partecipano:  
 Direttore ufficio 3 Segretariato Generale o suo sostituto;  
 Direttore ufficio 8 DGISAN o suo sostituto;  
 Direttore ufficio 2 DGISAN o suo sostituto;  
 Direttore ufficio 2 DGOCTS o suo sostituto;  
 Direttore ufficio 3 DGCOREI o suo sostituto;  
 Direttore ufficio 4 DGCOREI o suo sostituto;  
 Capo Ufficio stampa Ministero o suo sostituto;  
 Direttori di altri settori o dirigenti di altri uffici del Ministero eventualmente coinvolti dall'emergenza.

L'Unità di crisi nazionale si avvale di:

Istituti zooprofilattici sperimentali e Agenzie regionali protezione ambientale territorialmente competenti o suo/loro sostituto/i;

Centro di referenza per le malattie emergenti;

Centro di referenza nazionale per l'epidemiologia veterinaria, la programmazione, l'informazione e l'analisi del rischio;

Centro di referenza nazionale per sequenze genomiche di microrganismi patogeni: banca dati e analisi di bioinformatica;

Centri di referenza/Laboratori nazionali di riferimento competente/i per materia.

Qualora le circostanze lo rendessero necessario, l'Unità di crisi nazionale può essere integrata con:

- Rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche eventualmente coinvolte nell'emergenza a vario titolo;

- Esperti nelle materie oggetto di emergenza provenienti dal mondo accademico e/o scientifico;

- Qualsiasi soggetto, pubblico o privato, si ritenga utile consultare;

- Organizzazioni competenti ex art. 36 reg. (CE) 178/2002.

Il Coordinatore di crisi nazionale provvede ad istituire la Segreteria dell'Unità di crisi nazionale che dispone degli elenchi dei punti di contatto delle unità di crisi regionali e delle Province autonome. Inoltre garantisce un servizio di contattabilità 24/7 con collegamento telefonico cellulare dedicato.

L'Amministrazione è tenuta ad assicurare la disponibilità, delle risorse di personale per il supporto tecnico-amministrativo (segreteria, ecc.).

L'Unità di crisi nazionale svolge le seguenti funzioni:

Elabora la strategia operativa per garantire una rapida risposta all'emergenza;

Valuta l'evolversi della situazione e, sulla base di eventuali nuove informazioni disponibili, aggiorna la strategia operativa;

Controlla l'effettiva operatività del Piano, anche attraverso l'attuazione di esercizi di simulazione;

Svolge anche un ruolo di promozione delle attività di informazione per l'opinione pubblica, riguardo ai rischi in questione e alle misure prese a riguardo.

#### 5.2 Unità di crisi regionale/provinciale (UCR - UCPAB- UCPAT)

L'Unità di crisi regionale (UCR) è così composta:

Responsabile della struttura organizzativa regionale competente in materia di veterinaria e di igiene degli alimenti, in qualità di Coordinatore di crisi a livello regionale con funzioni di Presidente o suo sostituto;

Direttori sanitari delle AA.SS.LL. coinvolti;

- Direttori dei Dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL. competenti per territorio o loro sostituti

- I dirigenti responsabili dei seguenti Servizi o loro sostituti: Igiene degli alimenti e nutrizione (SIAN), igiene e sanità pubblica (SISP), Igiene degli alimenti di origine animale (SIAOA), Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (SIAPZ), Sanità animale (SSA) coinvolti per competenza.

L'Unità di crisi regionale avvale di:

Direttore dell'Istituto zooprofilattico sperimentale e dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente;

Rappresentante del Comando dei Carabinieri per la tutela della salute;

Direttore/i laboratorio/i di sanità pubblica delle unità sanitarie locali ove presenti;

Qualsiasi soggetto, pubblico o privato, ritenga utile consultare.

Le Unità di Crisi delle Province autonome di Trento e di Bolzano (UCPAB - UCPAT) sono così composte:

- Direttore/Responsabile del Servizio veterinario provinciale, coordinatore anche dell'Unità di crisi provinciale con funzioni di Presidente o suo delegato;

- Direttore /Responsabile dell'Ufficio provinciale competente in materia di igiene, salute e sanità pubblica o suo delegato;

- Direttore del Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria o suo delegato.

L'Unità di crisi provinciale si avvale di:

- Direttori degli Istituti zooprofilattici sperimentali e delle Agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente territorialmente competenti;

- Centro/i nazionali di riferimento competente/i per materia;

- Rappresentante dei Carabinieri per la tutela della salute territorialmente competenti;

- Direttore laboratorio di sanità pubblica delle unità sanitarie locali ove presenti;

- Qualsiasi soggetto, pubblico o privato, ritenga utile consultare.

È prevista la presenza di una Unità di crisi per ciascuna regione/provincia autonoma. L'Unità di crisi regionale è fisicamente ubicata presso un ufficio dell'Assessorato alla sanità e l'unità di crisi provinciale presso un ufficio delle competenti strutture provinciali o, se preferibile, presso l'Azienda sanitaria provinciale.

L'ufficio deve essere chiaramente individuato e dotato di:

elenchi aggiornati delle unità di crisi locali e dei loro punti di contatto di cui al punto 5.4 del territorio di competenza, delle forze pubbliche e della protezione civile localmente competente;

elenchi aggiornati dei Coordinatori di crisi regionali/provinciali; database aggiornati degli operatori del settore alimentare, mangimistico, compresi quelli della produzione primaria;

ogni altro elenco di persone o strutture utili;

qualsiasi supporto tecnico e gestionale ritenuto necessario per lo svolgimento della sua attività.

Deve inoltre essere garantito un servizio di contattabilità 24/7 con collegamento telefonico cellulare dedicato, che può essere la linea per l'allerta.

L'Unità di crisi regionale/provinciale svolge le seguenti funzioni:

Coordina e verifica le attività previste sul territorio;

Assicura l'invio tempestivo, in via informatizzata, dei dati e delle informazioni inerenti l'emergenza;

Promuove l'organizzazione di corsi di formazione ed esercizi di simulazione per personale competente in materia di gestione delle emergenze in alimenti e mangimi avvalendosi della collaborazione degli Istituti zooprofilattici sperimentali e del Centro di referenza competente sulla materia dell'emergenza.

L'UCR agisce con le stesse strategie utilizzate dalla UCN quando l'ambito della crisi è regionale.

Il Coordinatore delle crisi regionale/provinciale ha il ruolo di assicurare il coordinamento dell'Unità di crisi regionale/provinciale da lui presieduta con l'Unità di crisi nazionale.

#### 5.3 Unità di crisi locale (UCL).

L'Unità di crisi locale di ciascuna Azienda sanitaria locale è così composta:


- Direttore sanitario in qualità di Coordinatore di crisi locale, con funzione di Presidente o suo sostituto;

- Direttore del Dipartimento di prevenzione o suo sostituto;

- Dirigenti responsabili dei seguenti Servizi o loro sostituti: Servizio di igiene degli alimenti e nutrizione (SIAN), Servizio igiene e sanità pubblica (SISP), Servizio igiene degli alimenti di origine animale (SIAOA), Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (SIAPZ), Servizio sanità animale (SSA);

- Qualsiasi soggetto pubblico o privato si ritenga utile consultare.

La ASL competente per territorio identifica una sede per la UCL e assicura l'adeguato supporto tecnico e gestionale, database degli operatori del settore alimentare, mangimistico, compresi quelli della produzione primaria, ed ogni altro elenco di persone o strutture necessarie per lo svolgimento della sua attività. Deve inoltre essere garantito un servizio di contattabilità 24/7 con collegamento telefonico cellulare dedicato, che può essere la linea per l'allerta.



L'Amministrazione è tenuta ad assicurare la disponibilità delle risorse di personale per il supporto tecnico-amministrativo (segreteria, ecc.).

L'Unità di crisi locale (UCL) svolge le seguenti attività:

verifica che i riferimenti telefonici con le strutture territoriali, che potrebbero essere coinvolte nelle emergenze, siano aggiornati e ridistribuiti periodicamente;

attuа tutte le misure indicate dalle strategie operative individuate a livello centrale e/o regionale;

si adopera per assicurare, in caso di necessità, la rapida attuazione delle misure di ritiro o richiamo stabilite, con eventuale sequestro e distruzione delle partite;

fornisce per il tramite dell'Unità di crisi regionale/provinciale i dati e gli elementi richiesti dall'Unità di crisi nazionale;

in particolare, il Coordinatore dell'Unità di crisi locale per tutta la durata dell'emergenza assume la responsabilità della gestione delle risorse di tutte le aree funzionali dei Servizi veterinari dell'ASL e del Servizio di igiene degli alimenti e nutrizione e del servizio di igiene e salute/sanità pubblica.

L'UCL agisce con le stesse strategie utilizzate dalla UCN quando l'ambito della crisi è locale.

5.4 Punti di contatto

Per garantire la migliore organizzazione del sistema, ciascun Coordinatore di crisi locale predisponde l'organigramma dell'Unità stessa, completo di tutti i recapiti telefonici (telefoni cellulari e fissi), e lo trasmette al Coordinatore di crisi regionale. Quest'ultimo aggrega i dati e li trasmette ai coordinatori di crisi locali appartenenti alla regione.

Analogamente, entro il 15 dicembre di ciascun anno o ogni qualvolta si renda necessario, le regioni/province autonome trasmettono, al Coordinatore di crisi nazionale, il nominativo ed il recapito cellulare del Coordinatore di crisi regionale nonché i riferimenti del servizio di contattabilità 24/7.

Il Coordinatore di crisi nazionale raccoglie tali informazioni e le trasmette, integrate con i propri riferimenti, ai Coordinatori delle crisi regionali/delle province autonome.

Tali elenchi devono essere aggiornati, da parte dei Coordinatori delle crisi ogniqualvolta subentrino variazioni.

L'elenco dei coordinatori di crisi è reso disponibile sul portale Internet del Ministero della Salute alla pagina dedicata al seguente indirizzo: [http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2\\_6.jsp?lingua=italiano&iid=1150&area=sicurezzaAlimentare&menu=sistema](http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&iid=1150&area=sicurezzaAlimentare&menu=sistema).

6. LABORATORI

I laboratori ufficiali coinvolti nel Piano sono quelli individuati dall'art. 9 del D.lgs 2 febbraio 2021, n. 27, di seguito elencati:

- a) Istituto superiore di sanità (ISS);
- b) Istituti zooprofilattici sperimentali (I.I.ZZ.SS.);
- c) Laboratori di sanità pubblica delle unità sanitarie locali;
- d) Laboratori delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA);
- e) Laboratori designati quali laboratori nazionali di riferimento (LNR).

Inoltre sono coinvolti nel Piano i laboratori di riferimento regionali per le malattie a trasmissione alimentare (casi umani) e ogni altro laboratorio che all'occorrenza sia opportuno coinvolgere.

Ciascun laboratorio individua i punti di contatto, che assicurano assistenza tramite un servizio di pronta disponibilità (telefono cellulare ed e-mail) e la corretta attuazione del Piano, e li comunica alle Unità di crisi regionali e delle province autonome.

Nei casi in cui l'emergenza sia dovuta alla presenza di microrganismi patogeni è opportuna la corretta applicazione dei commi 3, 4 e 5 dell'Art. 10, laboratori nazionali di riferimento, del succitato decreto legislativo per quanto riguarda il sequenziamento genomico dei ceppi isolati.

<p>D.Lgs 2 febbraio 2021, n. 27 Art. 10 commi 3, 4 e 5 Laboratori nazionali di riferimento</p>	<p>3. I laboratori ufficiali trasmettono al relativo laboratorio nazionale di riferimento o al Centro di referenza nazionale i ceppi di microrganismi patogeni isolati nell'ambito del controllo ufficiale e delle altre attività ufficiali o le sequenze dell'intero genoma. Le stesse sequenze sono trasmesse anche al Centro di referenza nazionale per le sequenze genomiche di microrganismi patogeni. 4. Il Ministero della salute, in accordo con i Laboratori Nazionali di riferimento o i Centri di referenza nazionale, sulla base dell'evoluzione tecnico scientifica e di particolari situazioni epidemiologiche, individua i criteri con cui vengono selezionati gli isolati dei microrganismi per i quali è necessario effettuare il sequenziamento genomico. 5. I laboratori ufficiali che isolano i microrganismi di cui al precedente comma 4, sottopongono a sequenziamento genomico completo microrganismi isolati e provvedono a inviare le relative sequenze e i relativi metadati al laboratorio nazionale di riferimento e al Centro di referenza nazionale per le sequenze genomiche di microrganismi patogeni.</p>
--	---

I laboratori di riferimento per le malattie a trasmissione alimentare (casi umani) individuati dalle regioni e dalle province autonome trasmettono al relativo laboratorio nazionale di riferimento i ceppi di microrganismi patogeni isolati o le sequenze dell'intero genoma e i relativi metadati. Il Ministero della salute, in accordo con i laboratori nazionali di riferimento, sulla base dell'evoluzione tecnico scientifica e di particolari situazioni epidemiologiche, individua i criteri con cui vengono selezionati gli isolati dei microrganismi per i quali è necessario effettuare il sequenziamento genomico.

7. ATTIVAZIONE DEL PIANO A SEGUITO DI ATTIVAZIONE DEL PIANO U.E.

Qualora ne ricorrano le condizioni e la Commissione decida di utilizzare per la gestione di una emergenza lo strumento del coordinamento rafforzato a livello europeo:

1. Il Coordinatore di crisi nazionale:

- Partecipa alle riunioni convocate dalla Commissione europea;
- Riporta le indicazioni della Commissione ai coordinatori regionali delle crisi;
- Provvede ad aggiornare la Commissione sulla situazione nazionale.

2. I Coordinatori di crisi regionali:

- forniscono al Coordinatore di crisi nazionale tutte le informazioni utili avvalendosi del supporto dei coordinatori locali;
- verificano la corretta applicazione delle indicazioni comunitarie.

Qualora ne ricorrano le condizioni e la Commissione attivi l'Unità di crisi europea il Coordinatore di crisi nazionale, membro dell'Unità di crisi europea:


- 1. informa immediatamente il Ministro, il Segretario generale, e i competenti direttori generali del Ministero della salute e i coordinatori delle crisi regionali/provinciali;
- 2. convoca, entro le 24 ore, la prima riunione dell'Unità di crisi, a seguito della quale l'Unità diventa effettivamente operativa per lo svolgimento delle funzioni di cui al paragrafo 5.1.

Per garantire la massima rapidità, le comunicazioni fra i soggetti coinvolti devono avvenire a mezzo di posta elettronica e telefono cellulare.

8. ATTIVAZIONE DEL PIANO SULLA BASE DI SEGNALAZIONE NAZIONALE

Qualora sia individuato un pericolo biologico, chimico o fisico negli alimenti e/o nei mangimi o nell'uomo che può comportare un rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente e ci sia il dubbio che possa non essere adeguatamente affrontato mediante le consuete misure di gestione:

- 1. le strutture locali territorialmente competenti oltre ad attivare, ove previsto, il sistema di allerta (RASFF), informano il Coordinatore di crisi locale. Nel caso in cui la struttura locale sia un ospedale o un centro



7-6-2023

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 131

di sorveglianza epidemiologica, la presenza di casi clinici correlati al consumo di alimenti deve essere prontamente segnalata al dipartimento di prevenzione della ASL per gli aspetti di sicurezza alimentare;

2. il Coordinatore di crisi attiva l'Unità di crisi locale che provvede senza indebito ritardo ad una valutazione della situazione al fine di stabilire se procedere mediante la sola applicazione delle disposizioni vigenti e informa, contestualmente, il Coordinatore di crisi regionale. Qualora la segnalazione pervenisse da una sola ASL il Coordinatore di crisi regionale può attendere la valutazione della situazione da parte della UCL e successivamente valutare se attivare l'UCR. Nell'eventualità fossero coinvolte 2 o più AA.SS.LL., per la valutazione della situazione, il coordinatore di crisi regionale attiva senza indebito ritardo, l'Unità di crisi regionale;

3. Se attivata, l'Unità di crisi regionale o delle province autonome provvede ad una valutazione della situazione generale, al fine di stabilire se procedere mediante l'applicazione delle disposizioni vigenti e avvisa immediatamente, il Coordinatore di crisi nazionale tramite email all'indirizzo [crisi.seurezzaalimenti@sanita.it](mailto:crisi.seurezzaalimenti@sanita.it) e comunicazione telefonica al numero dedicato;

4. il Coordinatore di crisi nazionale, se del caso, convoca la riunione dell'Unità di crisi nazionale ed eventualmente dichiara lo stato di crisi nazionale attivando le procedure previste dal Piano.

Il Coordinatore di crisi nazionale informa immediatamente il Ministro della salute assicurando il coordinamento tra il lavoro dell'Unità di crisi ed il processo decisionale e notifica la crisi alla Commissione europea.

In tutti i casi, le comunicazioni fra i soggetti coinvolti dovranno avvenire a mezzo di posta elettronica e/o telefono cellulare.

Le segnalazioni iniziali non sempre comportano l'attivazione dell'unità di crisi ma, in alcuni casi, comportano la necessità di un coordinamento rafforzato a livello centrale. Per agevolare la classificazione degli interventi da attuare, nei casi di problematiche di salute pubblica legate agli aspetti di sicurezza alimentare, le autorità competenti possono avvalersi dell'indirizzo fornito dallo IESS *score* riportato in Appendice I, di cui alle «Linee guida per la gestione e la comunicazione durante gli incidenti nel settore della sicurezza degli alimenti e dei mangimi» dell'EFSA e proposto dall'ISS.

Nel caso in cui il Coordinatore di crisi nazionale o l'Unità di crisi centrale reputino adeguato l'utilizzo dello strumento del coordinamento rafforzato, le strutture competenti del Ministero della salute provvedono ad istituire un gruppo tecnico *ad hoc* al fine di favorire lo scambio di informazioni e la gestione omogenea della problematica.

La composizione del gruppo deve tener conto delle regioni interessate, sia per parte di sanità umana che di alimenti/mangimi, nonché dell'ISS e dei Centri di referenza.

Occorre ricordare che le segnalazioni iniziali di incidenti possono pervenire, direttamente al Coordinatore di crisi nazionale, da diverse fonti ufficiali tra cui il Centro di referenza per i rischi emergenti in sicurezza alimentare, l'Istituto superiore di sanità, ma anche attraverso le segnalazioni presenti nei sistemi europei ed internazionali quali il sistema di allarme rapido della Commissione europea per alimenti e mangimi (RASFF), il sistema di allarme rapido e di reazione (EWRS), la rete internazionale delle autorità preposte alla sicurezza alimentare dell'OMS (INFOSAN), il Sistema di ricerca delle informazioni sulle epidemie (EPIS). In particolare, il Ministero della salute assicura il coordinamento tra i punti di contatto nazionale per il RASFF ed EWRS al fine di garantire opportune forme di collegamento delle informazioni.

Il riscontro di un'incidenza anomala di casi di malattia a trasmissione alimentare nell'uomo o negli animali aventi una correlazione certa o probabile con alimenti o mangimi, nonché l'isolamento di agenti patogeni a trasmissione alimentare nella popolazione umana in concentrazione tale da essere attribuibile a focolaio di infezione deve essere prontamente portato a conoscenza del Coordinatore di crisi nazionale.

Si ricorda che le malattie di origine alimentare sono Soggette a notifica secondo il decreto ministeriale 7 marzo 2022 "Revisione del sistema di segnalazione delle malattie infettive (PREMAL)". (*Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 82 del 7 aprile 2022*). Inoltre il Piano nazionale della prevenzione (PNP) 2020-2025 riporta:

pag 94 PNP5.6 Malattie infettive/prioritarie, zoonosi	“...Nel caso di malattie trasmissibili con gli alimenti deve essere assicurata una accurata raccolta dei dati anamnestici ai fini dell'individuazione dell'alimento. A tal riguardo è necessario che il Dipartimento di Prevenzione coordini le azioni ed i flussi informativi nell'ambito dell'indagine epidemiologica e dei successivi provvedimenti. Risulta fondamentale la cooperazione tra i laboratori ospedalieri e quelli di riferimento per il controllo sugli alimenti al fine di individuare possibili correlazioni tra i ceppi isolati nell'uomo e quelli intercettati negli alimenti, nell'ambiente, nelle attrezzature e nel personale che ne è venuto a contatto nelle fasi di produzione e distribuzione. ... <i>Omissis</i> ... è necessario che vi sia cooperazione tra i laboratori ospedalieri e quelli di riferimento per il controllo sugli alimenti per il confronto dei ceppi isolati nell'uomo con quelli riscontrati a seguito di controllo sugli alimenti. Gli alimenti individuati o sospetti come causa della tossinfezione alimentare devono essere tempestivamente segnalati ai servizi SIAN o SIAOA della Azienda Sanitaria.
--	---

Ad ogni buon fine si riporta la definizione di «focolaio di tossinfezione alimentare» prevista dalla normativa comunitaria a cui rinvia l'art. 4 par. 2 della decisione (UE) 2019/300:

Direttiva 2003/99/CE Art. 2, punto 2, lettera d)	«focolaio di tossinfezione alimentare»: un'incidenza, osservata in determinate circostanze, di due o più casi di persone colpite dalla stessa malattia e/o infezione, oppure la situazione in cui il numero di casi di malattia osservato sia superiore al numero prevedibile e i casi abbiano una correlazione, od una correlazione probabile, con la stessa fonte alimentare
---	--

#### 9. VALUTAZIONE RAPIDA DEL RISCHIO (*RAPID RISK ASSESSMENT*)<sup>(1)</sup>

Nelle situazioni di emergenza si attiva il processo di valutazione rapida del rischio, che consente di prendere in considerazione tutti i fattori rilevanti per determinarne la natura. Il quadro descrittivo dovrà essere valutato, aggiornato e monitorato a partire dai riscontri iniziali e, successivamente, sulla base di ulteriori prove e delle informazioni che saranno disponibili.

Prove e riscontri dovranno essere costantemente valutati, aggiornati e monitorati secondo seguenti indicatori:

- Effetti sulla salute;
- Rischio per l'integrità della catena alimentare e/o dei mangimi;
- Numero e categorie dei consumatori coinvolti;
- Quantitativi dei prodotti coinvolti e livelli di distribuzione;
- Percezione del rischio;
- Tracciabilità e ritiro di prodotti;
- Tipologia di incidente (noto o sconosciuto).

La valutazione rapida del rischio è coordinata dall'autorità competente interessata e viene eseguita a cura delle istituzioni scientifiche di riferimento (Istituto superiore di sanità, laboratori nazionali di riferimento, Centri di referenza, Istituti zooprofilattici sperimentali, Consiglio nazionale della ricerca, etc.)

#### 10. TERMINE DELLA CRISI E VALUTAZIONE *POST-CRISI*

In concordanza con l'Unità di crisi a livello dell'UE, se l'Unità di crisi nazionale ritiene che il rischio sia ormai sotto controllo, il Coordinatore di crisi nazionale nel settore degli alimenti e dei mangimi dichiara terminata la crisi.

(1) Cfr. ECDC e in coerenza con Intesa n. 201 /CSR 8 novembre 2018 laddove distingue l'attività di *risk assessment* e *risk evaluation*.



Il termine di una situazione di crisi di dimensione locale, regionale o interregionale, è dichiarata dal/dai Coordinatore/i della/e crisi e in accordo con il Coordinatore di crisi nazionale. Quest'ultimo avvia, quindi, una valutazione *post*-crisi, costituita da tre componenti:

1. valutazione del rischio (*risk assesment*) a posteriori svolta dal Comitato nazionale per la sicurezza alimentare (CNSA) - Sezione per la Sicurezza alimentare, con particolare riferimento alla situazione nazionale, alla luce della relazione dell'UC e di tutti i dati e le informazioni correlati alla gestione della crisi e da essa generati;

2. valutazione dell'attuazione delle procedure per la gestione della crisi in alimenti e mangimi e dello svolgimento delle attività di gestione del rischio svolta dal Ministero della salute anche con il supporto delle Istituzioni scientifiche pertinenti;

3. valutazione delle attività di comunicazione del rischio svolta dal Ministero della salute (UCN) in collaborazione con l'Ufficio 2 della DGOCTS che coinvolge il CNSA - Sezione consultiva delle associazioni dei consumatori e dei produttori in materia di sicurezza alimentare.

Gli esiti della valutazione *post*-crisi, nelle sue tre componenti, vengono trasmessi e illustrati ai componenti delle Unità di crisi nazionale, regionale e locale, con particolare riferimento a quelle coinvolte nel caso specifico, per identificare quanto sia stato eventualmente appreso e per evidenziare, se del caso, gli eventuali miglioramenti da apportare alle procedure operative e agli strumenti utilizzati nella gestione delle crisi.

#### 11. ESERCIZI DI SIMULAZIONE

L'attività di formazione per l'aggiornamento professionale e gli esercizi di simulazione di gestione delle emergenze in conformità al presente Piano, sono fondamentali per garantire l'efficacia dei controlli ufficiali e la corretta applicazione delle procedure previste nella gestione delle emergenze alimentari e nel settore dei mangimi. Il personale coinvolto nelle emergenze deve essere formato al fine di avere contezza delle proprie responsabilità ed essere pronto ad attivare rapidamente tutte le misure previste dal Piano. Le regioni promuovono eventi formativi ed esercizi di simulazione sulle situazioni di emergenza, incoraggiando un approccio «*One Health*» con riferimento particolare agli aspetti di epidemio-sorveglianza, alla sorveglianza integrata delle zoonosi a trasmissione alimentare, alla strategia di lotta alle tossinfezioni ed intossicazioni alimentari, alla gestione delle emergenze epidemiche, ambientali e terroristiche, alla comunicazione del rischio, all'utilizzo delle analisi di tipizzazioni molecolari degli agenti patogeni (compreso il sequenziamento dell'intero genoma - WGS) ed alle contaminazioni chimiche in alimenti e mangimi.

Tali eventi devono essere coerenti con le iniziative della Commissione che offre moduli di formazione avanzata nell'ambito del programma *Better training for safer food* - BTSF - ([https://www.salute.gov.it/portale/temi/p2\\_jsp?area=formazione%20veterinaria&menu=btsf](https://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_jsp?area=formazione%20veterinaria&menu=btsf)) e di EFSA programma EU-FORA EU-FORA - *The European Food Risk Assessment Fellowship Programme* EFSA (europa.eu)

Il Ministero della salute organizza corsi di formazione ed esercizi di simulazione redigendo una relazione finale sulle criticità emerse.

Gli esercizi di simulazione sono programmati ed effettuati avvalendosi delle competenze dell'Istituto superiore di sanità, degli Istituti zooprofilattici sperimentali, e se del caso delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente e delle Università sulla base delle specifiche competenze coinvolgendo le regioni e le province autonome. Le simulazioni sono organizzate anche sulla base degli esercizi di preparazione che la Commissione organizza periodicamente con gli Stati membri.

#### 12. TRASPARENZA E COMUNICAZIONE

Come indicato nel reg. (CE) n. 178/2002, sezione 2, Principi di trasparenza, art. 10, e fermo restando il corretto trattamento dei dati, nelle situazioni che comportano l'attivazione del Piano occorre garantire l'informazione ai cittadini sui rischi in corso e sulle misure adottate o in procinto di essere adottate per prevenire, contenere o eliminare il rischio.

Nel caso di attivazione della Unità di crisi europea è la stessa Unità che mette a punto la strategia specifica di comunicazione e la Commissione elabora un modello *standard* per tale strategia definendo i messaggi chiave per i principali gruppi di popolazione destinatari e i principali mezzi di comunicazione per diffonderli.

La strategia di comunicazione mira ad informare il pubblico e gli operatori economici, compresi i *partner* commerciali nel settore alimentare, tramite:

a) messaggi coordinati e coerenti;

b) una comunicazione efficace in merito ai rischi;

c) la messa in evidenza delle indagini in corso e delle misure precauzionali adottate qualora la fonte sia incerta;

d) la fornitura di prove attendibili (risultati di analisi, prove epidemiologiche ecc.), a sostegno delle posizioni e delle misure adottate;

e) la fornitura garanzie sulla sicurezza dei prodotti non coinvolti dalla crisi, anche grazie ad informazioni chiare sui tipi di prodotti interessati e su quelli che non lo sono;

f) la diffusione di messaggi sulle misure adottate con successo e sui risultati ottenuti, sulla base di prove attendibili: ad esempio l'individuazione e il ritiro delle partite/lotti interessati a seguito di attività di indagine efficaci.

Il Coordinatore di crisi nazionale si adopera affinché le azioni di comunicazione siano coerenti con la strategia di comunicazione adottata dall'unità di crisi europea.

Il Coordinatore di crisi nazionale e l'Ufficio Stampa del Ministero della salute, in stretta collaborazione con la DGCOREI e la DGOCTS, e, qualora istituita, con l'Unità di crisi nazionale, provvedono a definire contenuti e modalità di diffusione dei messaggi istituzionali, che vengono trasmessi anche agli uffici stampa delle regioni e delle province autonome.

Il Ministero della salute aggiorna il Comitato permanente per i vegetali, gli animali, l'alimentazione e i mangimi e il Comitato per la sicurezza sanitaria sulla gestione degli incidenti della Commissione europea circa la strategia di comunicazione nazionale. Tale strategia deve tener conto anche della necessità di attivare adeguati contatti con i Paesi terzi interessati al fine di fornire loro informazioni chiare, precise e coerenti sull'evoluzione e la gestione della crisi.

Il medesimo approccio va perseguito nelle situazioni che richiedono il coordinamento rafforzato in modo da garantire che vi sia una corretta informazione dei consumatori e degli *stakeholders*, anche nelle situazioni di incertezza, in merito alla valutazione ed alla gestione del rischio. Nell'ambito del coordinamento rafforzato, le Autorità competenti regionali e locali coinvolte nel processo vengono informate dei comunicati previsti attraverso audio o videoconferenze. Le Autorità locali, a loro volta, tenendo conto di eventuali indicazioni da parte dell'Autorità giudiziaria, provvedono ad informare tempestivamente gli operatori del settore alimentare e/o dei mangimi interessati quando sono state raccolte prove attendibili sulla possibile origine di un pericolo.

Al fine di garantire la coerenza in materia di comunicazione dei rischi, risulta di fondamentale importanza la condivisione delle informazioni sulla gestione degli incidenti da parte delle Autorità competenti regionali e locali.

È opportuno inoltre che il Coordinatore di crisi nazionale informi costantemente, attraverso l'Ufficio 2 della DGOCTS, la Sezione consultiva delle associazioni dei consumatori e dei produttori in materia di sicurezza alimentare del CNSA.

Il Ministero della salute, fatta salva la necessità di ulteriori scambi bilaterali di informazioni con i *partner* commerciali e le autorità competenti dei Paesi terzi, utilizza la rete internazionale delle autorità di sicurezza alimentare dell'OMS (INFOSAN) quando gli scambi da o verso Paesi terzi sono interessati dal rischio in questione.

A seconda dei casi le informazioni vengono fornite anche alle organizzazioni internazionali competenti, quali l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), l'Organizzazione mondiale della salute degli animali (WOAH già OIE) e l'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura delle Nazioni Unite (FAO).

#### 13. AGGIORNAMENTO DEL PIANO


Il Piano deve essere regolarmente testato per assicurare che le relazioni organizzative siano corrette e funzionali e aggiornato su base quinquennale.

Il ciclo si articola, di massima, attraverso:

1. L'adozione di Piani regionali/provinciali coerenti con quanto previsto dalla presente Intesa ed entro un anno dalla sua pubblicazione, in grado di assicurare un coordinamento efficace ed efficiente tra le strutture ospedaliere ed i dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL., nel caso di coinvolgimento di alimenti.

2. Attività di formazione ed esercizi di simulazione di situazioni di emergenza con il coinvolgimento dei coordinatori delle crisi Regionali/Provinciali con relazione finale sulle criticità emerse.

3. Revisione del Piano nazionale di emergenza anche sulla base delle risultanze degli eventi formativi e delle simulazioni regionali e nazionali.



**APPENDICE I**  
**IESS Score per la classificazione delle emergenze**

Fattore	Peso specifico associato al fattore	Calcolo dell'indice di classificazione*					Indice di classificazione
		0.2	0.5	1	1.5	2	
Effetti sulla salute	10	non è richiesto l'intervento medico di famiglia	è richiesto l'intervento del medico di famiglia	è richiesto l'intervento medico di pronto soccorso	ospedalizzazione < 1 settimana	ospedalizzazione > 1 settimana	decesso
Popolazione potenzialmente esposta	10	consumatori di una sola ASL	consumatori di una sola Provincia	consumatori di una sola Regione	consumatori di più Regioni	consumatori di un solo Paese	consumatori di più Paesi
Casi clinici	10	< 10	11-50	51-100	101-1000	> 1000	>1000 con elevati tassi di mortalità
Valutazione del rischio	10	rischio minimo	rischio medio; potenziali effetti a breve termine; misure di mitigazione del rischio attuabili	rischio medio; effetti solo sulla popolazione vulnerabile; misure di mitigazione del rischio attuabili	rischio alto; potenziali effetti a lungo termine	rischio alto; effetti a lungo termine certi	rischio alto; effetti acuti
Percezione del rischio	10	rischio molto basso	rischio basso	rischio medio	rischio alto	rischio molto alto	rischio altissimo
Impatto sui media	15	impatto molto basso (1-2 giorni, solo in media specializzati, media locali/nazionali)	impatto basso (> 2 giorni, poche tipologie di media coinvolte, media nazionali)	impatto medio (< 1 settimana diverse poche tipologie di media coinvolte, media nazionali)	impatto alto (1-2 settimane, tutte le tipologie di media coinvolte, media nazionali/internazionali)	impatto molto alto (> 2 settimane, tutte le tipologie di media coinvolte, media nazionali/internazionali)	impatto altissimo (> 1 mese, tutte le tipologie di media coinvolte, media internazionali)
Rintracciabilità	10	tutti i prodotti identificati, non in commercio o ritirati	tutti i prodotti identificati, presenti in commercio, dati di rintracciabilità completi, ritiro/ricambio avviato	tutti i prodotti identificati, presenti in commercio, dati di rintracciabilità incompleti, incompleto ritiro/ricambio	prodotti non identificati, presenti in commercio, dati di rintracciabilità incompleti, incompleto ritiro/ricambio	prodotti non identificati, o ampiamente distribuiti, mancata rintracciabilità, senza ritiro/ricambio	prodotti non identificati
Diffusione/distribuzione e commerciale	10	un solo prodotto, diversi luoghi di distribuzione ricadenti in una singola ASL	un solo lotto, diversi OSA	più lotti, diversi OSA, diverse ASL coinvolte	più prodotti, lotto singolo, distribuzione internazionale, Autorità competenti di diversi Paesi coinvolte	più prodotti, più lotti, distribuzione internazionale, Autorità competenti di diversi Paesi coinvolte	non stimabile per assenza di dati
Impatto economico sulla filiera produttiva	15	molto basso	basso	medio	alto	molto alto	altissimo

**0**

Intervalli di classificazione


\* inserire nella colonna i valori del moltiplicatore di ogni fattore, il foglio Excel restituirà automaticamente il valore dello IESS indicando anche il livello di gestione relativo al valore di IESS ottenuto


Intervalli di classificazione

>=251 livello di gestione 3 UCN

>= 151 - <251 livello di gestione 2 coordinamento rafforzato o/e se del caso UCR-UCL

< 151 livello di gestione 1 coordinamento rafforzato territoriale o se del caso UCR-UCL





**ALLEGATO B**

**REGIONE PUGLIA**

**Proposta di Deliberazione della Giunta Regionale**

*Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale*

*Sezione Promozione della Salute e del Benessere*

*Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria*

**PIANO DI EMERGENZA REGIONALE PER ALIMENTI E  
MANGIMI ED EPIDEMIE NEGLI ANIMALI**

**Codice CIFRA: SSS/DEL/2023/00021**

**Codice CIFRA: SSS/DEL/2023/00021****Sommario**

1. PREMESSA.....	4
2. SCOPO, DEFINIZIONI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO .....	5
3. UNITA' DI CRISI REGIONE PUGLIA .....	7
Coordinatore di crisi regionale.....	7
3.1 Unità di crisi Regionale per alimenti e mangimi .....	8
<i>Composizione</i> .....	8
3.2 Unità di Crisi Regionale per le Emergenze Epidemiche negli animali .....	9
<i>Composizione</i> .....	9
3.3 Ubicazione e attrezzature .....	10
3.4 Funzioni dell'UCRP e responsabilità.....	10
<i>Compiti dell'UCRP in ambito di Emergenze riguardanti alimenti e mangimi</i> .....	10
<i>Compiti dell'UCRP in ambito di Emergenze Epidemiche negli animali</i> .....	11
4. UNITA' DI CRISI LOCALE DELLE ASL.....	11
4.1 Organizzazione .....	11
4.2 Funzione delle Unità di Crisi Locali .....	12
<i>Funzioni delle UCL in ambito di Emergenze riguardanti alimenti e mangimi</i> .....	12
<i>Funzioni delle UCL in ambito delle emergenze epidemiche negli animali</i> .....	12
5. LABORATORI.....	13
6. AGGIORNAMENTO DEI CONTATTI DELL'UCRP E DELLE UCL.....	14
7. PROCEDURA DI ATTIVAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA PER ALIMENTI E MANGIMI .....	14
7.1 Attivazione del Piano a seguito di attivazione del Piano UE.....	14
7.2 Attivazione del Piano sulla base di segnalazione nazionale e regionale .....	15
7.3 Valutazione rapida del rischio ( <i>Rapid Risk Assessment</i> ).....	16
7.4 Termine della crisi e valutazione post-crisi.....	16
8. PROCEDURA DI ATTIVAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA IN CASO DI EPIDEMIE NEGLI ANIMALI.....	17
8.1 Sospetto .....	17
8.2 Conferma .....	18
8.3 Risposta .....	19
<i>Misure di controllo nello stabilimento</i> .....	19
<i>Istituzione di una Zona di Protezione e una Zona di Sorveglianza</i> .....	19
<i>Indagine Epidemiologica (IE)</i> .....	20

**Codice CIFRA: SSS/DEL/2023/00021**

<i>Pulizia e disinfezione preliminare</i> .....	20
<i>Vaccinazione d'emergenza e controllo dei vettori</i> .....	20
<i>Valutazione economica per la determinazione dell'indennizzo</i> .....	20
<i>Abbattimento e smaltimento delle carcasse</i> .....	21
<i>Pulizia e disinfezione finale</i> .....	23
8.4 Contenimento, estinzione e ripopolamento .....	23
9. ATTIVITA' DI FORMAZIONE E PROVE DI SIMULAZIONE .....	24
10. TRASPARENZA E COMUNICAZIONE DEI RISCHI PER LA SALUTE PUBBLICA .....	24
11. AGGIORNAMENTO DEL PIANO .....	24

Codice CIFRA: SSS/DEL/2023/00021

## 1. PREMESSA

Con il Reg. CE n. 178/2002, il legislatore comunitario ha previsto che la Commissione Europea elabori un Piano generale per la gestione delle crisi riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi, da applicarsi nelle situazioni per cui le disposizioni in vigore non consentano di prevenire, eliminare o ridurre ad un livello accettabile il rischio per la salute umana o animale.

Con la decisione n. 2019/300/UE, che istituisce un Piano generale per la gestione delle crisi riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi, la Commissione Europea ha rivisto e aggiornato il Piano europeo, abrogando la precedente decisione n. 2004/478/CE.

Nel contempo, l'art. 115 del Reg. UE n. 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, ha previsto che i paesi membri si dotino di Piani di emergenza per alimenti e mangimi, in cui siano stabilite le misure da applicare allorché risulti che alimenti o mangimi presentino un serio rischio per gli esseri umani o gli animali, direttamente o tramite l'ambiente.

In Italia, in conferenza Stato-Regioni del 10 maggio 2023, è stato approvato il "Piano nazionale di emergenza per alimenti e mangimi", in attuazione dell'articolo 115 del Regolamento UE n. 2017/625: il Ministero della Salute, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti, nell'ambito delle rispettive competenze, nella gestione delle emergenze nel settore degli alimenti e dei mangimi si avvalgono delle Unità di Crisi istituite dal suddetto Piano (UCN – Unità di Crisi Nazionale, UCR – Unità di Crisi Regionale, UCPAT – Unità di Crisi della Provincia Autonoma di Trento, UCPAB – Unità di Crisi della Provincia Autonoma di Bolzano, UCL – Unità di Crisi Locale).

Il citato Piano nazionale di emergenza, istituito sulla base dell'aggiornato corrispettivo Piano europeo, tiene conto dei lavori delle valutazioni – REFIT - della legislazione alimentare generale "Reg. CE 178/02", in particolare dell'esperienza acquisita nel corso degli anni nella gestione delle crisi di settore. Il presente piano regionale dispone maggiore attenzione alle fasi di preparazione, gestione e comunicazione degli incidenti, definendone altresì i differenti livelli di intervento, quali l'attuazione di coordinamenti rafforzati prima dell'istituzione dell'unità di crisi propriamente detta.

Per quanto concerne la Sanità Animale, la normativa comunitaria, nello specifico il Regolamento (UE) 2016/429, prevede all'articolo 43 la predisposizione di Piani di emergenza, recanti le misure da adottare qualora nello Stato membro interessato, si verifichi una malattia elencata di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), o, se del caso, una malattia emergente di cui all'articolo 6 dello stesso Regolamento, al fine di garantire un livello elevato di sensibilizzazione, preparazione e capacità di lanciare una risposta rapida alle malattie. Il Regolamento (UE) 2018/1882 definisce, per ciascuna malattia elencata, la categoria di appartenenza ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 del Reg. (UE) 2016/429, individuando dunque anche le malattie di categoria A, ossia "*malattie elencate che non si manifestano normalmente nell'Unione e che, non appena individuate, richiedono l'adozione immediata di misure di eradicazione*". In generale, nella categoria delle Malattia di Categoria A, sono incluse malattie trasmissibili, che hanno le potenzialità di una rapida diffusione, anche attraverso le frontiere nazionali, che comportano problemi rilevanti dal punto di vista socioeconomico e della sanità pubblica, ovvero malattie che risultano di importanza rilevante negli scambi internazionali di animali e prodotti di origine animale. Per tale motivo, è necessario pianificare interventi in grado di limitare al massimo la diffusione di queste malattie sul territorio regionale in caso di comparsa, per poi eradicarle. A tale fine è essenziale individuare le risorse, definire i compiti, le responsabilità e le modalità d'intervento e di coordinamento per la gestione delle emergenze in caso di focolai a carattere epidemico prevenendo le misure da applicare sia in fase ordinaria, sia in fase di emergenza.

La Regione Puglia, anche al fine di dare attuazione dell'art. 115 del regolamento (UE) n. 625/2017 per la preparazione, gestione e comunicazione del Piano di emergenza per gli alimenti e i mangimi, ha adottato con DGR 1701 del 28/10/21 apposita convenzione con l'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale dell'Istituto Zooprofilattico e Sperimentale di Puglia e Basilicata per la fornitura di servizi reali alle AASSLL e al Servizio Regionale di Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria, per il periodo 2021-2023.

**Codice CIFRA: SSS/DEL/2023/00021**

Si richiamano in particolare alcuni degli ambiti di competenza ed obiettivi oggetto di convenzione, quali:

- a) Sorveglianza epidemiologica nell'ambito della sanità animale e dell'igiene delle produzioni zootecniche, con particolare riferimento ai principali Piani di profilassi verso le malattie infettive e diffuse degli animali e ai Piani di controllo inerenti la Sicurezza Alimentare in atto sul territorio regionale;
- b) Supporto alle Autorità Competenti Regionale e Locali nelle indagini epidemiologiche condotte anche mediante tecniche biomolecolari, finalizzate alla caratterizzazione del rischio ed alla valutazione delle non conformità analitiche;
- c) Supporto tecnico alla gestione delle Crisi e/o Emergenze sanitarie ed allerte iRASFF correlate alla Sicurezza Alimentare e Sanità veterinaria e con particolare riguardo alla predisposizione dei Piani di emergenza.

**2. SCOPO, DEFINIZIONI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Il documento ha lo scopo di disciplinare il Piano delle emergenze della Regione Puglia per alimenti, mangimi ai sensi dell'art 55 del Reg. CE 178/02, nonché per le epidemie negli animali ai sensi dell'art 43 Reg. UE 2016/429.

Il presente Piano si attua nelle situazioni che comportano rischi diretti o indiretti per la salute pubblica derivanti da alimenti e mangimi, in particolare in relazione a qualsiasi pericolo di natura biologica, chimica e fisica negli alimenti e mangimi, che verosimilmente le disposizioni in vigore non sono in grado di prevenire, eliminare o ridurre a un livello accettabile o che non possono essere gestiti in maniera adeguata mediante la sola applicazione degli articoli 53 e 54.

Si sottolinea che il presupposto per l'attivazione del Piano non è la sola presenza di situazioni con conseguenze gravi per la salute pubblica e/o animale, quanto la valutazione dell'inadeguatezza delle misure di gestione ordinarie, anche per assenza di previsioni normative.

L'attuazione del presente Piano dovrà agire coerentemente ed avvenire in coordinamento con le previsioni contenute in altri Piani vigenti (come ad es. Piani nazionali per le emergenze epidemiche e non epidemiche, comprese le malattie degli animali, Piani di reazione ad emergenze ambientali, ecc.).

Il Coordinatore di crisi regionale viene opportunamente coinvolto qualora le emergenze gestite tramite altri piani abbiano un impatto diretto o indiretto nel settore degli alimenti e/o dei mangimi.

Il presente Piano si applica sia per il livello regionale che per il livello di Aziende Sanitarie Locali con le finalità di garantire:

- procedure chiare di comando e controllo;
- l'esistenza di meccanismi efficaci d'intervento;
- la capacità di individuare i soggetti e le risorse necessari per sviluppare e attuare una risposta efficace;
- una comunicazione efficace tra tutti i soggetti interessati;
- la formazione e l'aggiornamento professionale, anche mediante esercitazioni e simulazioni.

Il Piano, così come previsto dalla norma comunitaria, tiene conto di un approccio graduale per la gestione delle emergenze, prevedendo due modalità di intervento:

- a) **coordinamento rafforzato a livello regionale**
- b) **attivazione dell'Unità di crisi.**

Si riportano di seguito le situazioni di emergenza che prevedono gli interventi succitati, così come indicate dalla Decisione n. 2019/300/UE, andando a declinare la norma comunitaria al livello regionale con la sostituzione di "Stati membri" con "ASL":

**Codice CIFRA: SSS/DEL/2023/00021**

- **Situazioni che richiedono un coordinamento rafforzato** (art. 10.2 Decisione n. 2019/300/UE):
  - a) qualora
    - i) sia stato individuato in due o più Stati membri un rischio diretto o indiretto per la salute pubblica, dovuto a un pericolo rilevato negli alimenti o nei mangimi, ed esista una correlazione epidemiologica (ad esempio casi nell'uomo e/o decessi in Stati membri differenti con prove analitiche o epidemiologiche attendibili di tale correlazione) e/o una correlazione sul piano della rintracciabilità (ad esempio distribuzione di alimenti o mangimi potenzialmente contaminati in Stati membri differenti); o
    - ii) il pericolo rilevato possa avere un grave impatto potenziale sul funzionamento del mercato interno nel settore degli alimenti o dei mangimi; e
  - b) in presenza di
    - i) un impatto elevato sulla salute connesso al pericolo rilevato; o,
    - ii) un disaccordo tra gli Stati membri sui provvedimenti da adottare; o,
    - iii) difficoltà nell'individuare la fonte del rischio.
- **Situazioni che richiedono l'istituzione di Unità di crisi** (art. 12.2 Decisione n. 2019/300/UE):
  - a) qualora sia stato individuato in due o più Stati membri un rischio diretto o indiretto per la salute pubblica che comporti una situazione particolarmente sensibile sul piano politico, della percezione o dell'immagine;
  - b) in presenza di
    - i) un grave rischio per la salute umana o animale, in particolare qualora si sia verificato, o si possa prevedere, un numero elevato di decessi; o,
    - ii) un ripetersi di incidenti che comporti un grave rischio per la salute umana; o,
    - iii) sospetti o indicazioni di terrorismo biologico o chimico o di forte contaminazione radioattiva.

Le Autorità competenti (regionale e locali), nell'ambito della gestione degli eventi avversi (incidenti) e degli eventi critici e avversi (situazioni d'emergenza e situazioni di crisi) nel settore alimentare e dei mangimi si possono avvalere di unità di crisi appositamente istituite a livello regionale e a livello locale.

Per la gestione delle situazioni di emergenza succitate il Piano individua il Coordinatore di crisi regionale e le strutture che ai vari livelli devono essere pronte ad attivarsi in caso di necessità. Fornisce inoltre in Appendice I, lo IESS Score: uno strumento di ausilio alle Autorità competenti, per individuare le situazioni di emergenza, legate agli alimenti, che richiedono un coordinamento rafforzato piuttosto che l'attivazione dell'Unità di crisi.

**Definizioni**

- **Incidente (art. 4 Decisione n. 2019/300/UE):** *l'individuazione di un pericolo biologico, chimico o fisico negli alimenti, nei mangimi o nell'uomo che potrebbe comportare, o indicare, un possibile rischio per la salute pubblica in caso di esposizione allo stesso pericolo di più di una persona, o una situazione in cui il numero di casi nell'uomo o di rilevamenti di un pericolo sia superiore al numero prevedibile e in cui l'origine dei casi abbia una correlazione, o una correlazione probabile, con gli stessi alimenti o mangimi.*
- **Situazione di emergenza (art. 53 del Reg. CE n. 178/02):** *Quando sia manifesto che alimenti o mangimi di origine comunitaria o importati da un paese terzo possono comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente che non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati.*

**Codice CIFRA: SSS/DEL/2023/00021**

- **Coordinatore della crisi: (art. 4 Decisione n. 2019/300/UE):** *una persona e il suo supplente, presso le istanze europee e le autorità competenti degli Stati membri, che agisce come punto di contatto unico per assicurare uno scambio di informazioni efficace tra tutte le parti coinvolte nel coordinamento del Piano generale nonché l'efficienza del processo decisionale e degli interventi attuati, nell'ambito di competenza della propria organizzazione.*
- **Malattia di categoria A (art. 9 del Reg UE n. 2016/429):** *malattia elencata ai sensi del Reg. UE n. 2016/429 e inserita nell'elenco delle "malattie elencate che non si manifestano normalmente nell'Unione e che, non appena individuate, richiedono l'adozione immediata di misure di eradicazione";*
- **Malattia emergente (art. 6 del Reg. UE n. 2016/429):** *Una malattia diversa da una malattia elencata è considerata una malattia emergente («malattia emergente») a condizione che abbia la possibilità di soddisfare i criteri per la redazione dell'elenco delle malattie di cui all'articolo 5, paragrafo 3, e:*
  - a) *risulti dall'evoluzione o dalla modifica di un agente patogeno esistente;*
  - b) *sia una malattia nota che si diffonde ad una zona geografica, specie o popolazione nuova;*
  - c) *sia diagnosticata per la prima volta nell'Unione; oppure*
  - d) *sia provocata da un agente patogeno non riconosciuto o non riconosciuto in precedenza.*

**Normativa di riferimento:**

- Art.li. 55, 56 e 57 del Reg. CE n. 178/02;
- Il Reg. CE n. 1069/2009;
- Il Reg. CE n. 1099/2009;
- Art.li 6, 9 e 43 del Reg. UE n. 2016/429;
- Allegato 1 del Reg. UE n. 2018/1882;
- Il Reg. UE n. 2020/687;
- Il Reg. UE n. 2020/689;
- L'art.115 del Reg. UE n. 2017/625;
- La Decisione n. 2019/300/UE;
- La Legge n. 218/1988
- Decreto Legislativo 27 del 02 febbraio 2021;
- Il Decreto Legislativo 136 del 05 agosto 2022;
- L'intesa Stato Regioni n. 103 del 10 maggio 2023 "Piano nazionale di emergenza per alimenti e mangimi", in attuazione dell'articolo 115 del Regolamento UE n. 2017/625.

**3. UNITA' DI CRISI REGIONE PUGLIA****Coordinatore di crisi regionale**

In Regione Puglia il responsabile dell'unità di crisi regionale ai sensi art. 4 Decisione n. 2019/300/UE con funzioni di presidente (c.d. coordinatore di crisi), tenuto conto dell'organizzazione, delle funzioni e delle competenze, è individuato nel Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, coincidente altresì con l'Autorità Competente Regionale ai sensi del D.l.gs 27/21 individuata con DGR 518/21.

**Codice CIFRA: SSS/DEL/2023/00021****3.1 Unità di crisi Regionale per alimenti e mangimi****Composizione**

L'unità di crisi della Regione Puglia (UCRP) è incardinata presso il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, Sezione Promozione della Salute e del Benessere.

I componenti dell'unità di crisi sono distinti in tre tipologie di membri:

- Membri permanenti;
- Membri di supporto;
- Membri *ad hoc* per specifiche competenze.

I Membri permanenti dell'unità di crisi Regione Puglia sono:

- Il Coordinatore di crisi regionale e suo sostituto;
- Il Dirigente del Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria;
- Il Dirigente del Servizio Promozione della Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro;
- Il Direttore scientifico dell'ARPA Puglia o suo delegato;
- Il Direttore sanitario dell'IZS Puglia e Basilicata o suo delegato;
- Direttori Sanitari delle ASL del territorio coinvolte o loro delegati;
- Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL del territorio coinvolte o loro delegati;
- Direttori dei seguenti Servizi delle ASL del territorio coinvolte o loro delegati: Igiene degli Alimenti e Nutrizione (SIAN), Igiene e Sanità Pubblica (SISP), Igiene degli Alimenti di Origine Animale (SVET B), Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche (SVET C), Sanità Animale (SVET A) coinvolti per competenza;
- Comandante/i del Comando Carabinieri per la tutela della Salute del territorio regionale o un suo delegato.

I Membri di supporto al coordinatore dell'unità di crisi Regione Puglia sono:

- Uno o più rappresentanti dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale;
- Uno o più rappresentanti dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale;
- Uno o più membri dell'Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale;
- Uno o più rappresentanti del Centro Antiveneni di Puglia;
- Tutti i punti di contatto individuati nel Sistema di Allerta Rapido Alimenti e Mangimi (S.A.R.A.M.) sia a livello regionale che ASL.

I Membri *ad hoc* sono individuati dal coordinatore dell'unità di crisi per fornire adeguato supporto tecnico, scientifico, logistico e/o operativo in base al contesto ed alle necessità.

A titolo di esempio si riportano alcune tipologie di membri *ad hoc*:

- Specialisti, docenti e ricercatori Universitari o di istituti di ricerca;
- Consulenti regionali e personale delle AA.SS.LL.;
- Rappresentanti dei Centri nazionali di riferimento competenti per materia;
- Specialisti e professionisti di settore;
- Rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche coinvolte;
- Rappresentanti di altri organi di controllo e/o di polizia;
- Coordinatori locali della Protezione civile;
- Rappresentanti di Prefetture e Comuni delle zone coinvolte;
- Qualsiasi soggetto, pubblico o privato, ritenuto utile da consultare.

**Codice CIFRA: SSS/DEL/2023/00021**

Per garantire un servizio di contattabilità 24/7, il Coordinatore di crisi regionale predispone un elenco dell'unità stessa, denominato "Elenco UCRP", con i recapiti dei membri permanenti e dei principali membri *ad hoc*, in revisione corrente.

Per quanto attiene i punti di contatto SARAM si rimanda all'apposita tabella in formato excel "**Contatti NRA Puglia**", in revisione corrente.

**3.2 Unità di Crisi Regionale per le Emergenze Epidemiche negli animali****Composizione**

L'unità di crisi della Regione Puglia (UCRP) è incardinata presso il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, Sezione Promozione della Salute e del Benessere.

I componenti dell'unità di crisi sono distinti in tre tipologie di membri:

- Membri permanenti;
- Membri *ad hoc* per specifiche competenze;
- Membri individuati in fase di emergenza.

I Membri permanenti dell'Unità di crisi Regione Puglia sono:

- L'Autorità Competente Regionale coincidente nella persona del Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere o suo delegato, che svolge il ruolo di coordinatore dell'unità di crisi;
- Il Dirigente del Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria o suo delegato;
- Il Dirigente del Servizio Promozione della Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro o suo delegato;
- Il Direttore sanitario dell'IZS Puglia e Basilicata o suo delegato;
- Responsabile dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale (OEVR) o suo delegato;
- Direttori Sanitari delle ASL del territorio coinvolte o loro delegati;
- Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL del territorio coinvolte o loro delegati;
- Direttori dei seguenti Servizi delle ASL di Sanità Animale (SVET A) o loro delegati;

I Membri *ad hoc* sono individuati dal coordinatore dell'unità di crisi per fornire adeguato supporto tecnico, scientifico, logistico e/o operativo in base al contesto ed alle necessità.

A titolo di esempio si riportano alcune tipologie di membri *ad hoc*:

- Specialisti, docenti e ricercatori Universitari o di istituti di ricerca;
- Consulenti regionali e personale delle AA.SS.LL.;
- Specialisti e professionisti di settore;
- Rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche coinvolte;
- Rappresentanti del Comando dei Carabinieri per la Tutela della Salute e di altri organi di polizia;
- Coordinatori locali della Protezione civile;
- Qualsiasi soggetto, pubblico o privato, ritenuto utile da consultare.

In fase di emergenze epidemiche l'UCR è integrata da

- Il responsabile dell'unità di crisi locale territorialmente competente, individuato per ciascuna ASL;
- Il responsabile della sezione dell'Istituto Zooprofilattico territorialmente competente;
- Rappresentante del Comune in cui insiste lo Stabilimento sede del focolaio;
- Rappresentanti dei Comuni rientranti nella Zona di Restrizione;
- Rappresentanti della Prefettura delle zone coinvolte.

**Codice CIFRA: SSS/DEL/2023/00021****3.3 Ubicazione e attrezzature**

L'unità di crisi della Regione Puglia è ubicata nella stanza n° 50 del coordinatore ovvero nella stanza del Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere (PSB) sito in **Via Gentile n° 52 - Bari, primo piano corpo B.**

Presso la medesima Sezione PSB, trovano collocazione i punti di contatto regionali del Sistema di Allerta Rapido Alimenti e Mangimi che dispongono dei database o elenchi necessari, tra cui:

- i componenti dell'unità di crisi della Regione Puglia e delle unità di crisi AA.SS.LL.;
- i Punti di Contatto AA.SS.LL. del SARAM Puglia;
- l'unità di crisi nazionale nonché i coordinatori di crisi regionali/provinciali;
- altre autorità competenti e di altre forze pubbliche;
- la protezione civile localmente competente;
- gli operatori del settore alimentare riconosciuti, operatori del settore Mangimistico, operatori della produzione primaria, ecc.

Gli uffici sono attrezzati con adeguata tecnologia informatica e di comunicazione tra cui:

- telefono,
- cellulare,
- fotocopiatrice,
- PC fisso e portatile,
- scanner,
- dispositivi di videoconferenza,
- collegamento a internet e software gestionali di uso comune

**3.4 Funzioni dell'UCRP e responsabilità****Compiti dell'UCRP in ambito di Emergenze riguardanti alimenti e mangimi**

Si riportano in tabella le principali funzioni dell'Unità di crisi sancite dall'intesa Stato regioni del 10/05/23 con i relativi referenti responsabili:

<b>Funzione</b>	<b>Responsabilità</b>
Elabora la strategia operativa per garantire una rapida risposta all'emergenza per quanto di sua competenza	Coordinatore UCRP / Autorità Competente Regionale
Valuta l'evolversi della situazione e, sulla base di eventuali nuove informazioni disponibili, aggiorna la strategia operativa	Coordinatore UCRP / Autorità Competente Regionale
Coordina e verifica le attività previste sul territorio	Coordinatore UCRP / Autorità Competente Regionale
Assicura l'invio tempestivo, per via informatizzata, dei dati e delle informazioni inerenti all'emergenza	Coordinatore UCRP / Autorità Competente Regionale
Garantire la cooperazione con l'unità di crisi nazionale	Coordinatore UCRP / Autorità Competente Regionale
Promuove l'organizzazione di corsi di formazione ed esercizi di simulazione per il personale competente in materia	Dirigente del Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria
Comunicazione sui rischi in corso e sulle misure adottate	Coordinatore UCRP / Autorità Competente Regionale

**Codice CIFRA: SSS/DEL/2023/00021****Compiti dell'UCRP in ambito di Emergenze Epidemiche negli animali**

L'UCR, operativa anche in situazioni ordinarie, ha il compito di coordinare le attività sul territorio, nonché fungere da punto di contatto con Organismo Centrale per la corretta applicazione sul territorio di competenza, di quanto previsto dalla normativa regionale e nazionale.

In fase ordinaria provvede a:

- individuare le risorse umane necessarie alla funzionalità operativa della unità stessa; il personale individuato deve essere particolarmente esperto nell'ambito della sanità animale, delle malattie diffuse e nella gestione delle emergenze epidemiche;
- costituire un nucleo costantemente attivo ed in grado di intervenire in caso di malattie epidemiche, preparato ad attuare gli interventi necessari per il controllo e l'eradicazione delle malattie;
- predisporre le procedure amministrative ed economiche necessarie alla gestione delle attività connesse al controllo ed alla eradicazione della malattia.

L'UCR, in fase di emergenza provvede a:

- coordinare l'azione delle unità di crisi locali anche fornendo indirizzi operativi, nonché supporti organizzativi e tecnico-scientifici;
- attivare l'OEVr cui compete, in stretta collaborazione con il Centro di lotta contro le malattie animali, la raccolta e l'analisi dei dati delle indagini epidemiologiche effettuate dalle ASL ed eventualmente dei NAS, previa autorizzazione dal livello centrale;
- raccogliere ed analizzare i dati delle indagini epidemiologiche effettuate dalle unità di crisi locali;
- proporre eventuali misure straordinarie di gestione dell'emergenza finalizzata al controllo tempestivo dell'epidemia e alla sua eradicazione, modulate sulla base dei diversi livelli di rischio individuati;
- coordinare l'applicazione da parte delle unità di crisi locali di tutte le misure di controllo previste dalle normative specifiche;
- definire le zone di restrizione (zone di protezione e zone di sorveglianza) qualora l'estensione dell'emergenza riguardi territori appartenenti a più comuni;
- fornire alle unità di crisi locali, in accordo con le norme comunitarie, nazionali ed i Manuali operativi, direttive tecniche ed organizzative al fine di assicurare una corretta ed uniforme applicazione delle disposizioni nelle diverse materie di competenza;
- verificare, anche mediante interventi sul territorio, la corretta applicazione delle misure di profilassi e Polizia Veterinaria adottate sul territorio stesso;
- vigilare sull'eventuale abbattimento preventivo degli allevamenti a rischio seguendo i criteri stabiliti dall'Unità Centrale di Crisi (UCC);
- garantire il flusso delle informazioni e dei dati a livello nazionale, interregionale e locale;
- tenere i rapporti con Enti ed Organismi regionali. Tali compiti, *mutatis mutandis*, si intendono anche per quanto riguarda le emergenze in acquacoltura.

**4. UNITA' DI CRISI LOCALE DELLE ASL****4.1 Organizzazione**

L'Unità di Crisi Locale di ciascuna ASL è composta da:

- Un coordinatore di crisi locale: Direttore sanitario o preferibilmente un suo delegato con specifiche competenze nell'ambito della Sicurezza alimentare e/o Sanità Animale quali ad esempio Direttori dei servizi SIAN, SIAV B o C o direttore del Dipartimento;
- Direttore del Dipartimento di Prevenzione;

**Codice CIFRA: SSS/DEL/2023/00021**

- Direttori dei seguenti Servizi o loro delegati: Igiene degli Alimenti e Nutrizione (SIAN), Igiene e Sanità Pubblica (SISP), Igiene degli Alimenti di Origine Animale (SVET B), Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche (SVET C), Sanità Animale (SVET A);
- Punti di contatto: Dirigenti Medici o veterinari dei servizi che si occupano di sicurezza alimentare già Punti di contatto del Sistema di Allerta Rapido di alimenti e Mangimi. (SIAN, SVET B, SVET C);
- Qualsiasi soggetto, pubblico o privato, ritenuto utile da consultare.

L'Unità di Crisi Locale è ubicata presso la sede designata dall' ASL o dal Coordinatore di Crisi locale.

Per garantire **un servizio di contattabilità 24/7**, il Coordinatore dell'UCL predisponde l'organigramma dell'unità stessa, completo di tutti i recapiti, riportati in apposito elenco, in revisione corrente.

Per quanto attiene i punti di contatto SARAM si rimanda all'apposita tabella in formato Excel "**Contatti NRA Puglia**" in revisione corrente.

Eventuali variazioni dei nominativi e dei recapiti riportati devono essere immediatamente comunicati al coordinatore dell'unità di crisi.

L'amministrazione è tenuta ad assicurare la disponibilità delle risorse di personale per il supporto tecnico e gestionale, l'aggiornamento dei database degli operatori del settore alimentare e mangimistico, compresi quelli della produzione primaria, ed ogni altro elenco di persone o strutture necessarie per lo svolgimento delle attività.

**4.2 Funzione delle Unità di Crisi Locali*****Funzioni delle UCL in ambito di Emergenze riguardanti alimenti e mangimi***

- Verifica che i riferimenti telefonici con le strutture territoriali che potrebbero essere coinvolte nelle emergenze, siano aggiornati e ridistribuiti periodicamente;
- Attua tutte le misure indicate dalle strategie operative individuate a livello nazionale e/o regionale;
- Si adopera per assicurare, in caso di necessità, la rapida attuazione delle misure di ritiro o richiamo stabilite, con eventuale sequestro e/o distruzione delle partite;
- Fornisce all'Unità di crisi della Regione Puglia, tutti i dati inerenti il debito informativo;
- Il Coordinatore dell'Unità di Crisi Locale, per tutta la durata dell'emergenza, assume la responsabilità della gestione delle risorse di tutti i Servizi veterinari, del Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione e del Servizio di Igiene e Salute Pubblica della ASL stessa.

***Funzioni delle UCL in ambito delle emergenze epidemiche negli animali***

In fase ordinaria:

- individuare le risorse umane necessarie alla funzionalità operativa della unità stessa; il personale individuato deve essere particolarmente esperto nell'ambito delle malattie diffuse e nella gestione delle emergenze epidemiche negli animali;
- individuare le risorse strumentali necessarie alla funzionalità operativa della unità stessa tra cui; tra queste predisporre la preparazione del kit delle emergenze, comprendete il materiale e la modulistica necessari per il sopralluogo, come elencato nei rispettivi manuali operativi specifici per ciascuna malattia;
- per il tramite della Direzione Strategica della ASL competente per territorio, individuare la Ditta per l'affidamento delle operazioni di abbattimento in caso di focolai di malattie del bestiame tramite convenzione formale;

**Codice CIFRA: SSS/DEL/2023/00021**

- per il tramite della Direzione Strategica della ASL, predisporre, attingendo a risorse interne all'Azienda Sanitaria o risorse esterne formalmente individuate, l'organizzazione di una stazione di disinfezione mobile che deve intervenire in caso di focolaio.

In fase di emergenza:

- intervenire in caso di sospetto focolaio/focolaio di malattia;
- applicare nell'azienda infetta le misure previste dal Regolamento UE n. 2016/429 e i suoi atti delegati, dal Decreto Legislativo 136 del 05 agosto 2022, dal presente Piano e dalla legislazione vigente in materia;
- coordinare l'attuazione operativa delle disposizioni e delle direttive impartite dall'unità di crisi regionale;
- disporre attraverso la predisposizione delle pertinenti ordinanze per l'abbattimento degli animali, la distruzione delle relative carcasse e del materiale contaminato;
- predisporre e vigilare le operazioni di disinfezione e risanamento, affidandone la direzione operativa alla squadra incaricata dell'intervento nel focolaio;
- definire, in collaborazione con l'UCR, i territori delle zone da sottoporre a restrizione (zona di protezione e zona di sorveglianza);
- istituire e coordinare i rapporti di collaborazione con le forze dell'ordine ed eventuali altre istituzioni nell'ambito delle operazioni di controllo nelle zone di protezione e di sorveglianza;
- provvedere a reperire e coordinare le risorse necessarie, ad integrazione di quelle disponibili, per l'espletamento di interventi di emergenza nel focolaio e sul territorio;
- attuare e coordinare le procedure e le modalità operative intese al trasferimento degli animali morti e dei materiali contaminati dall'azienda infetta verso i luoghi scelti per la loro distruzione o risanamento;
- curare gli aspetti amministrativi connessi al reperimento e all'impiego delle persone, dei mezzi e delle attrezzature necessarie;
- provvedere alla stima del valore degli animali abbattuti, dei materiali e di tutto ciò che è suscettibile di indennizzo e cura la predisposizione delle relative procedure;
- attraverso l'OEVR, svolgere le attività di rintraccio nei focolai e comunicare le informazioni utili per le azioni di monitoraggio e sorveglianza negli allevamenti a rischio di infezione o collaborare a individuare le zone di restrizione (zone di protezione e zone di sorveglianza) e gli stabilimenti ivi presenti ai fini dell'adozione delle ordinanze da parte delle ASL o fornire alla UCR report aggiornati sull'andamento epidemiologico della malattia;
- raccogliere ed aggiornare i dati epidemiologici nei focolai sul sistema informativo SIMAN;
- attuare le disposizioni sulle eventuali vaccinazioni di emergenza;
- assicurare il supporto tecnico e operativo all'UCR;
- tenere i contatti con le Amministrazioni pubbliche, con la Forza Pubblica e con gli altri servizi civili;
- provvedere alla notifica degli atti e dei decreti di Polizia Veterinaria agli interessati.

**5. LABORATORI**

I laboratori ufficiali coinvolti nel Piano sono quelli individuati dall'art. 9 del D.l.gs n. 27/21, di seguito riportati:

- ARPA Puglia;
- IZS Puglia e Basilicata;
- Laboratorio di Igiene Policlinico di Bari – Osservatorio Epidemiologico Regione Puglia;
- Laboratori nazionali di riferimento (LNR);
- Centri Nazionali di Referenza;
- Istituto Superiore di Sanità (ISS).

**Codice CIFRA: SSS/DEL/2023/00021**

Nei casi in cui l'emergenza sia dovuta alla presenza di microrganismi patogeni, in applicazione dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 10 del succitato decreto legislativo, i laboratori di riferimento per le malattie a trasmissione alimentare devono inviare i ceppi isolati o le sequenze dell'intero genoma e i relativi metadati ai Laboratori nazionali di riferimento, in modo da permetterne la tipizzazione.

Entro il 31 ottobre di ciascun anno o ogniqualvolta subentrino variazioni, ciascun laboratorio coinvolto, individua e comunica all'UCRP i referenti con i relativi recapiti telefonici ed email:

- Membro dell'unità di Crisi Regione Puglia (Direttore scientifico dell'ARPA Puglia o suo delegato e Direttore sanitario dell'IZS Puglia e Basilicata o suo delegato);
- Punti di contatto delle sedi operative dislocate sul territorio, che devono garantire un servizio di pronta reperibilità:
  - ARPA Puglia DAP Bari;
  - ARPA Puglia DAP Brindisi;
  - IZS PB Foggia;
  - IZS PB sezioni Putignano, Torre S. Susanna, Campi salentina, Taranto;
  - Laboratorio di Igiene del Policlinico Bari / OER.

In ambito di emergenze epidemiche negli animali, i laboratori di Sanità Animale assolvono agli obblighi di cui all'articolo 9 del Decreto Legislativo 136 del 05 agosto 2022, come meglio chiarito al punto 8.3 del presente Piano.

I recapiti dei membri dell'Unità di crisi Regionale e dei punti di contatto dei laboratori sono riportati in un apposito elenco, denominato "Elenco UCRP", in revisione corrente. Eventuali variazioni dei nominativi e dei recapiti, devono essere immediatamente comunicati al coordinatore dell'unità di crisi.

L'Unità di crisi nazionale può, in corso di emergenza, diramare informative ritenute utili a favorire l'operatività dei laboratori.

**6. AGGIORNAMENTO DEI CONTATTI DELL'UCRP E DELLE UCL**

Presso l'Unità di crisi della Regione Puglia, presso l'Unità di crisi di ogni ASL e ciascun laboratorio coinvolto, sono identificati i soggetti coinvolti che hanno la responsabilità di attivarsi nel più breve tempo possibile.

I punti di contatto ASL coincidono con i punti di contatto del Sistema di Allerta Rapido Alimenti e mangimi e sono periodicamente aggiornati e distribuiti in formato file Excel denominato "Contatti NRA Puglia".

Per garantire la migliore organizzazione del sistema, l'Unità di crisi locale di ogni ASL predispone l'elenco con l'organigramma dell'Unità stessa, completa di tutti i recapiti disponibili e lo trasmette all'Unità di crisi della Regione Puglia entro il 31 ottobre di ciascun anno o ogniqualvolta subentrino variazioni.

L'UCRP raccoglie gli elenchi delle Unità di crisi locali delle ASL del suo territorio e con il proprio, entro il 15 dicembre di ciascun anno o ogniqualvolta subentrino variazioni, trasmette l'organigramma aggiornato al Coordinatore dell'Unità di Crisi Nazionale, il quale raccoglie tali informazioni e le trasmette, integrate con i propri riferimenti, ai Coordinatori delle Unità di crisi regionali e delle province autonome.

Tali elenchi, raggruppati in unico file Excel denominato "Elenco UCRP", devono essere mantenuti aggiornati e ridistribuiti periodicamente (almeno una volta l'anno).

Eventuali variazioni dei nominativi e dei recapiti devono essere immediatamente comunicati al coordinatore dell'unità di crisi.

**7. PROCEDURA DI ATTIVAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA PER ALIMENTI E MANGIMI****7.1 Attivazione del Piano a seguito di attivazione del Piano UE**

Qualora ne ricorrano le condizioni e l'UE decida di utilizzare per la gestione di un'emergenza lo strumento del **coordinamento rinforzato a livello europeo**:

- Il Coordinatore di crisi nazionale:

**Codice CIFRA: SSS/DEL/2023/00021**

- Partecipa alle riunioni convocate dalla Commissione europea;
  - Riporta le indicazioni della Commissione ai coordinatori regionali della crisi;
  - Provvede ad aggiornare la Commissione della situazione nazionale.
- Il Coordinatore di crisi regionale:
- Fornisce al Coordinatore di crisi nazionale tutte le informazioni utili, avvalendosi del supporto dei coordinatori locali;
  - Verifica la corretta applicazione delle indicazioni comunitarie.

Qualora ne ricorrano le condizioni e l'UE attivi l'**Unità di Crisi Europea**, il **Coordinatore di Crisi nazionale**, membro dell'Unità di Crisi Europea:

- informa immediatamente il Ministro, il Segretario Generale, i competenti Direttori Generali del Ministero della Salute e i Coordinatori delle Crisi regionali / provinciali;
- convoca, entro 24 ore, la prima riunione dell'Unità di Crisi, a seguito della quale l'Unità diventa effettivamente operativa.

Per garantire la massima rapidità, le comunicazioni devono avvenire tramite posta elettronica e telefono cellulare.

**7.2 Attivazione del Piano sulla base di segnalazione nazionale e regionale**

Qualora sia individuato un pericolo (biologico, chimico o fisico) negli alimenti, nei mangimi o nell'uomo, che può comportare un rischio, anche attraverso l'ambiente, per la salute umana e/o animale, o per l'ambiente e che ci sia il dubbio che possa essere adeguatamente affrontato mediante le consuete misure di gestione:

- le strutture locali territorialmente competenti oltre ad attivare, laddove previsto, il sistema iRASFF, informano, senza indebito ritardo, il Coordinatore di crisi locale;
- il Coordinatore di crisi locale attiva l'UCL, che provvede senza indebito ritardo ed entro 24h, ad una valutazione della situazione al fine di stabilire se procedere mediante la sola applicazione delle disposizioni vigenti, e informa, contestualmente, il Coordinatore di Crisi Regionale, tramite mail all'indirizzo [allerta.saram@regione.puglia.it](mailto:allerta.saram@regione.puglia.it) e comunicazione telefonica al numero dedicato;
- il Coordinatore di Crisi Regionale, qualora la segnalazione provenisse da una sola ASL, può attendere la valutazione da parte dell'UCL, prima di attivare l'UCRP. Nell'eventualità fossero coinvolte 2 o più AA.SS.LL., per la valutazione della situazione, l'UCRP viene immediatamente attivata senza indebito ritardo;
- se attivata, l'UCRP provvede ad una valutazione della situazione generale, al fine di stabilire se procedere mediante la sola applicazione delle disposizioni vigenti, e informa immediatamente il Coordinatore di Crisi Nazionale, tramite mail all'indirizzo [crisi.sicurezzaalimenti@sanita.it](mailto:crisi.sicurezzaalimenti@sanita.it) e comunicazione telefonica al numero dedicato;
- il Coordinatore di Crisi Nazionale, se del caso, convoca l'UCN ed eventualmente dichiara lo stato di crisi nazionale, attivando le procedure previste dal Piano.

Le comunicazioni tra i soggetti coinvolti devono avvenire a mezzo di posta elettronica e/o telefono cellulare.

Le segnalazioni iniziali, anziché l'attivazione dell'Unità di crisi, in alcuni casi comportano la necessità di un coordinamento rinforzato a livello centrale. Per agevolare la classificazione degli interventi da attuare, nei casi di problematiche di salute pubblica legate agli aspetti di sicurezza alimentare, le autorità competenti possono avvalersi all'indirizzo fornito dallo IESS score riportato in Appendice I.

Nel caso si ritenga adeguato l'utilizzo dello strumento del coordinamento rafforzato, le strutture competenti del Ministero della Salute provvedono ad istituire un gruppo tecnico ad hoc, comprendente le Regioni interessate,

**Codice CIFRA: SSS/DEL/2023/00021**

l'ISS e i Centri di referenza, al fine di favorire lo scambio di informazioni e la gestione omogenea della problematica.

Le segnalazioni iniziali di incidenti possono pervenire, direttamente al Coordinatore di crisi nazionale, da diverse fonti ufficiali tra cui il Centro di referenza per i rischi emergenti in sicurezza alimentare, l'Istituto superiore di sanità, il **Centro Antiveleni di Puglia**, ma anche attraverso le segnalazioni presenti nei sistemi europei ed internazionali quali il sistema di allarme rapido della Commissione europea per alimenti e mangimi (**iRASFF**), il sistema di allarme rapido e di reazione (**EWRS**), la rete internazionali delle autorità preposte alla sicurezza alimentare dell'OMS (**INFOSAN**), il Sistema di ricerca delle informazioni sulle epidemie (**EPIS**). In particolare, il Ministero della salute assicura il coordinamento tra i punti di contatto nazionale per il iRASFF ed EWRS al fine di garantire opportune forme di collegamento delle informazioni.

Il riscontro di un'incidenza anomala di casi di malattia a trasmissione alimentare nell'uomo o negli animali aventi una correlazione certa o probabile con alimenti o mangimi, nonché l'isolamento di agenti patogeni a trasmissione alimentare nella popolazione umana in concentrazione tale da essere attribuibile a focolaio di infezione, deve essere prontamente portato a conoscenza del Coordinatore di crisi nazionale.

Si ricorda che le malattie di origine alimentare sono soggette a notifica secondo il D.M. 07/03/2022 "Revisione del sistema di segnalazione delle malattie infettive (PREMAL)" e che il Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020-2025 prevede in questi casi, che "il Dipartimento di Prevenzione delle ASL coordini le azioni ed i flussi informativi nell'ambito dell'indagine epidemiologica e dei successivi provvedimenti", andando ad individuare l'alimento coinvolto o sospetto.

Ad ogni buon fine è opportuno ricordare la definizione di "*focolaio di tossinfezione alimentare*" (art. 4, Decisione n. 2019/300/UE): "*un'incidenza, osservata in determinate circostanze, di due o più casi di persone colpite dalla stessa malattia e/o infezione, oppure la situazione in cui il numero di casi di malattia osservato sia superiore al numero prevedibile e i casi abbiano una correlazione, od una correlazione probabile, con la stessa fonte alimentare*".

**7.3 Valutazione rapida del rischio (Rapid Risk Assessment)**

Nelle situazioni di emergenza si attiva il processo di valutazione rapida del rischio, che consente di prendere in considerazione tutti i fattori rilevanti per determinarne la natura.

Il quadro descrittivo dovrà essere valutato, aggiornato e monitorato a partire dai riscontri iniziali e, successivamente, sulla base di ulteriori prove e riscontri, in funzione dei seguenti indicatori:

- Effetti sulla salute;
- Rischio per l'integrità della catena alimentare e/o dei mangimi;
- Numero e categorie dei consumatori coinvolti;
- Quantitativi di prodotti coinvolti e livello di distribuzione;
- Percezione del rischio (livello di preoccupazione / rischio percepito dagli organi di comunicazione);
- Tracciabilità e ritiro dei prodotti;
- Tipologia di incidente (noto o sconosciuto).

La valutazione rapida del rischio è coordinata dall'autorità competente interessata e viene eseguita a cura delle istituzioni scientifiche di riferimento (ISS, IZS, Centri di referenza...).

**7.4 Termine della crisi e valutazione post-crisi**

Quando l'unità di crisi nazionale, sulla base dei dati forniti dalle Unità di crisi regionali, delle province autonome e delle ASL, ed eventualmente in accordo con l'Unità di crisi comunitaria, ritiene che il rischio sia ormai sotto controllo, può dichiarare terminata la crisi.

Il termine di una situazione di crisi di dimensione locale, regionale o interregionale, è dichiarata dal/dai Coordinatore/i della/e crisi in accordo con il Coordinatore Nazionale. Quest'ultimo avvia una valutazione post-crisi, con la partecipazione dei principali soggetti coinvolti, allo scopo di migliorare eventualmente le procedure operative messe in campo nella gestione della crisi, sulla base delle esperienze effettuate.

La valutazione post-crisi è costituita da tre componenti:

**Codice CIFRA: SSS/DEL/2023/00021**

- **Valutazione del rischio** (*risk assesment*): a posteriori svolta dal Comitato Nazionale per la Sicurezza Alimentare (CNSA), con particolare riferimento alla situazione nazionale, alla luce della relazione dell'UC e di tutte le informazioni correlate alla gestione della crisi;
- **Valutazione dell'attuazione delle procedure** per la gestione della crisi e del rischio, svolte dal Ministero della Salute con il supporto delle Istituzioni scientifiche pertinenti;
- **Valutazione delle attività di comunicazione del rischio** svolta dal Ministero della Salute.

**8. PROCEDURA DI ATTIVAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA IN CASO DI EPIDEMIE NEGLI ANIMALI**

In considerazione delle caratteristiche di particolare diffusione e pericolosità delle infezioni animali inserite nella lista delle malattie di categoria A, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/429 e delle malattie emergenti, oggetto del presente Piano, l'attivazione dello stesso a fronte del sospetto dell'insorgenza di una di queste deve concretarsi in una risposta rapida, articolata in quattro distinti stadi di intervento:

1. sospetto;
2. conferma;
3. risposta;
4. contenimento ed estinzione.

Per gli aspetti specifici relativi alla gestione di ciascuna patologia, si deve tener conto di quanto disposto dall'eventuale Manuale Operativo pertinente.

**8.1 Sospetto**

Ai sensi dell'articolo 6 comma 5 del Decreto Legislativo 136/2022, e in attuazione dell'articolo 18, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/429, l'operatore e le altre pertinenti persone fisiche e giuridiche pertinenti notificano immediatamente allo SVET A della ASL competente per territorio il sospetto della presenza di una delle malattie di categoria A o di malattia emergente di cui all'articolo 6 del regolamento. La comunicazione deve contenere le informazioni di cui all'allegato 2 del D.lgs. 136/2022.

Ricevuta la segnalazione di sospetto, il Servizio Veterinario registra immediatamente le seguenti informazioni:

- data e ora della segnalazione;
- nome, cognome e qualifica di chi ha fatto la comunicazione (veterinario ASL, veterinario aziendale, veterinario libero professionista, allevatore, commerciante, ecc.);
- nome dell'allevatore, codice azienda, indirizzo e numero telefonico, ecc.;
- ubicazione, tipologia, consistenza dell'allevamento e specie animali presenti;
- sintomi rilevati ed eventuali casi di mortalità;
- possibile imminente movimentazione di animali, e mezzi da e per l'allevamento;
- eventuale presenza in allevamento di disinfettanti, di insetticidi e mezzi di disinfezione o altri presidi sanitari. Il veterinario ufficiale, in caso di sospetto segnalato da altri o evidenziato in prima persona durante lo svolgimento dei compiti d'istituto, impartisce le prime istruzioni per impedire lo spostamento di animali da e per l'allevamento.
- contatta l'IZS competente per territorio e prende accordi per il sopralluogo nell'azienda sospetta;
- recupera il materiale necessario per il sopralluogo (Kit emergenza) e i documenti amministrativi comprensivi della modulistica necessaria per l'alimentazione del Sistema Informativo Nazionale per la malattia, ove previsto;
- si mette in contatto con la stazione di disinfezione mobile, informandola sui disinfettanti idonei in modo che quest'ultima possa attivarsi non appena confermato il sospetto.

**Codice CIFRA: SSS/DEL/2023/00021**

Inoltre, il Veterinario Ufficiale, in collaborazione con il Veterinario IZS, si reca immediatamente nell'allevamento al fine di stabilire o escludere la fondatezza del sospetto. Durante il sopralluogo devono essere rispettate pedissequamente le norme di biosicurezza e biocontenimento, nonché i protocolli operativi contenuti nei rispettivi Manuali Operativi specifici di ciascuna malattia, ovvero quanto disposto dal Reg. UE n. 2020/687.

**8.2 Conferma**

La presenza dell'infezione è confermata sulla base degli esiti degli esami diagnostici. Il Centro di referenza o altro laboratorio di IZS autorizzato dal Ministero della Salute, esegue la diagnosi di conferma e in caso di esito positivo lo comunica, in ottemperanza all'articolo 9 del Decreto Legislativo 136/2022, a:

- Direzione Generale sanità animale e farmaci veterinari;
- Servizio veterinario della Regione o Provincia Autonoma;
- Servizio veterinario della ASL competente per territorio;
- Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio.

In caso di conferma di focolaio l'autorità competente centrale notifica l'evento alla Commissione europea e all'Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE) e comunica la denuncia di focolaio al Ministro, alle altre autorità sanitarie regionali, alle associazioni di categoria. L'insorgenza di uno o più focolai, inoltre, dà luogo all'immediato insediamento delle Unità di Crisi ai diversi livelli istituzionali.

Il Coordinatore di crisi locale, non appena ricevuta conferma del primo focolaio, predispone tutte le misure necessarie all'immediata estinzione del focolaio e al controllo dell'infezione nell'area colpita. In particolare, sono effettuate le seguenti attività:

- Registrazione immediata della conferma del focolaio nel sistema informativo nazionale delle malattie animali (SIMAN);
- attivazione dell'unità mobile di disinfezione che si deve recare nel focolaio, posizionandosi all'entrata dell'area dell'allevamento; il luogo dove deve operare rappresenta la linea di demarcazione tra l'area infetta e l'esterno, e solo in quel punto si può accedere/uscire dall'allevamento infetto, previa autorizzazione ed opportune precauzioni preventivamente stabilite a seconda del tipo di movimento. Per le malattie contagiose, qualsiasi persona prima di uscire dall'allevamento deve cambiarsi completamente gli abiti, previa doccia. Le sole persone che possono accedere all'allevamento sono quelle ivi abitanti e le appartenenti alle varie squadre di lavoro per l'estinzione del focolaio; in caso di malattie contagiose per le quali l'uomo, con gli indumenti o altri veicoli, può diffondere l'infezione, chi entra nel focolaio deve impegnarsi a non visitare altri allevamenti, per almeno sette giorni dall'ultimo contatto con l'allevamento infetto, non deve possedere animali delle specie sensibili e prima di entrare deve cambiarsi completamente i vestiti utilizzando quelli all'uopo destinati.

Il Coordinatore di crisi locale, inoltre:

- invierà immediatamente l'unità d'intervento che avrà il compito di gestire le attività di estinzione nel focolaio,
- quando necessario convocherà il personale ed i veicoli per l'estinzione del focolaio ed in particolare: abbattitori, ruspisti (nel caso la zona sia idonea per l'infossamento delle carcasse), paratori, squadra di disinfezione, squadra per il carico degli animali, automezzi per il trasporto.
- quando necessario informerà per le vie brevi: polizia, carabinieri, guardia di finanza, enti o associazioni interessate perito iscritto al tribunale, per la stima dell'indennizzo (ove previsto).

L'autorità sanitaria competente, in accordo con l'UCL e UCR, emanerà l'ordinanza di sequestro ed abbattimento degli animali infetti, sospetti infetti e sospetti contaminati.

Nell'ambito dell'UCL, il veterinario responsabile degli interventi di controllo della malattia:

**Codice CIFRA: SSS/DEL/2023/00021**

- produce l'elenco degli allevamenti, degli stabilimenti di macellazione, delle stalle di sosta, dei centri di F.A. e delle altre strutture di interesse veterinario esistenti all'interno delle zone di protezione e di sorveglianza, utilizzando il sistema GIS predisposto nell'ambito del SIMAN. Tale elenco è fornito al personale veterinario incaricato dei controlli in tali strutture;
- informa le Forze dell'Ordine (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale) sul ruolo da assumere nella gestione e nel rispetto delle misure di restrizione imposte a seguito di conferma del focolaio di malattia;
- istruisce le Forze dell'Ordine sulla modulistica in uso per la movimentazione degli animali e sulla certificazione di regolare disinfezione degli automezzi;
- contatta il Responsabile dell'area B per attivare misure di vigilanza sulla movimentazione e gli scambi di prodotti di origine animale.

**Misure sanitarie preventive collaterali**

Quando la situazione epidemiologica lo richiede, l'UCR, in collaborazione con l'UCC, può decidere misure di controllo addizionali come:

- abbattimento preventivo di animali delle specie sensibili che rischiano di essere contaminati;
- abbattimento preventivo di animali provenienti da unità di produzione o da aziende limitrofe che risultino epidemiologicamente collegate.

**8.3 Risposta**

A livello locale (UCL), in accordo con quanto disposto dall'UCRP, si svolgono tutte le attività e le misure necessarie per l'indagine, il controllo e l'eradicazione del focolaio responsabile dell'emergenza, e precisamente:

***Misure di controllo nello stabilimento***

La Regione Puglia con D.G.R. n. 518/2021, avente ad oggetto "Autorità Competenti designate, ai sensi dell'art 4 Reg. UE 2017/625, in materia di alimenti, mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale, benessere animale, prescrizioni per l'immissione in commercio ed utilizzo sostenibile dei Prodotti Fitosanitari", ha individuato le Autorità Competenti a cui fanno capo i Controlli Ufficiali e le Altre attività Ufficiali di cui al Regolamento (UE) 2017/625 e al Decreto Legislativo n. 27/2021. Nello specifico, ai responsabili delle Unità Operative Complesse (UOC) sono attribuite le funzioni di Autorità Competente Locale sulla base dei Regolamenti Regionali n.ri 13/09, 18/20. Pertanto, è compito del Responsabile dello SVET A della ASL in cui insiste lo stabilimento oggetto del focolaio adottare le misure di controllo ai sensi della Sezione II, capo I, Parte II del Reg. UE n. 2020/687 attraverso la predisposizione di Ordinanze.

***Istituzione di una Zona di Protezione e una Zona di Sorveglianza***

Ai sensi dell'articolo 21 del Reg. UE n. 2020/687, in caso di conferma di focolaio di una malattia animale è prevista l'istituzione di una Zona di restrizione (ZR), suddivisa in Zona di Protezione (ZP) e Zona di Sorveglianza (ZS), in cui sono applicate misure di restrizione alle movimentazioni di animali e di prodotti animali che possono rappresentare un possibile veicolo d'infezione. I raggi minimi della ZP e della ZS, per ciascuna malattia di categoria A, sono definiti nell'allevato V del Regolamento citato. Ai sensi del Decreto Legislativo 27/2021, spetta all'Autorità Sanitaria Locale del territorio interessato o, nel caso di coinvolgimenti territoriali più ampi, al Presidente della Giunta Regionale, emanare i decreti di definizione delle zone di restrizione. Nel caso in cui l'epidemia si estenda a più regioni o in caso d'inadempienza da parte di una delle Autorità competenti preposte, il decreto è emesso dal Ministero della Salute. L'applicativo GIS presente nel medesimo sistema SIMAN consente di generare i buffer di raggio variabile per la definizione dei territori ricadenti all'interno della ZP e ZS, e di produrre gli elenchi delle strutture d'interesse veterinario presenti in tali

**Codice CIFRA: SSS/DEL/2023/00021**

territori. Nel provvedimento di istituzione della Zona di Restrizione devono essere contenute anche le misure di controllo. L'autorità competente vieta le attività, compresi i movimenti, riguardanti gli animali delle specie elencate e i loro prodotti e altri materiali da e verso la zona di protezione e all'interno di essa conformemente alla tabella dell'allegato VI del Regolamento UE n. 2020/687.

**Indagine Epidemiologica (IE)**

Ai sensi dell'articolo 57 del Reg. (UE), in caso di conferma di malattia di categoria A, è compito dell'Autorità Competente condurre un'accurata Indagine Epidemiologica. L'indagine epidemiologica è condotta in accordo con l'UCL e l'UCRP. Se ritenuto opportuno, l'autorità competente nell'ambito dell'IE, preleva campioni per esami di laboratorio da animali detenuti delle specie elencate, prima o dopo l'abbattimento o la morte.

**Pulizia e disinfezione preliminare**

In ottemperanza all'articolo 15 del Reg. UE 2020/687, immediatamente dopo la predisposizione delle misure di controllo nello stabilimento infetto, è compito dell'AC disporre e supervisionare una pulizia e una disinfezione preliminari e, se pertinente, un controllo preliminare di insetti e roditori nello stabilimento colpito al fine di evitare la diffusione della malattia.

La pulizia e la disinfezione preliminari come pure il controllo preliminare di insetti e roditori dello stabilimento e dei mezzi di trasporto sono eseguite conformemente alle procedure di cui all'allegato IV, parti A e B, utilizzando i biocidi adeguati a garantire la distruzione dell'agente patogeno della pertinente e adeguatamente documentate.

**Vaccinazione d'emergenza e controllo dei vettori**

Sulla base dei risultati dell'indagine epidemiologica e degli esiti delle attività di controllo, l'UCC in collaborazione con l'UCR può valutare la possibilità di attivare piani di vaccinazione preventiva o d'emergenza, per quelle malattie per cui si abbia disponibilità di presidi immunizzanti e secondo le procedure definite per le specifiche malattie dalla normativa nazionale e comunitaria. In caso di malattie trasmesse da vettori, oltre a quanto previsto dalle linee guida specifiche per malattia, l'UCR, sentito l'UCC e il Centro nazionale di Referenza, può predisporre uno specifico piano di controllo delle popolazioni d'insetti vettori.

**Valutazione economica per la determinazione dell'indennizzo**

Ai sensi della Legge 218/1988, prima di procedere alle attività di abbattimento e distruzione, l'UCL deve valutare il valore di mercato di animali, prodotti e sottoprodotti al fine di determinare, nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali, l'indennizzo da corrispondere agli allevatori. La stima del valore degli animali distrutti deve essere fatta salvaguardando gli interessi del proprietario dell'azienda, della Regione e dello Stato che risarcisce il danno. Il valore attribuito agli animali distrutti deve essere quello di mercato; per garantire gli interessi delle parti, le stime devono essere fatte da personale esperto. Non appena confermata la presenza della malattia, devono essere convocati i periti per la valutazione dell'indennizzo e il rapido abbattimento degli animali. **L'Autorità Competente, con atto formale, stabilisce l'ammontare complessivo delle indennità da corrispondere al proprietario.** Per quanto riguarda gli animali, l'indennità è calcolata sulla base del valore medio degli animali appartenenti alla specie colpita nel focolaio e destinati al medesimo tipo di produzione.

L'indennità è corrisposta sulla base della seguente documentazione:

- ordinanza di abbattimento e distruzione degli animali infetti o sospetti d'infezione;
- attestato comprovante l'abbattimento e la distruzione degli animali;
- attestato dell'Autorità Competente dal quale risulti che gli allevatori o detentori degli animali abbattuti abbiano rispettato le norme comunitarie e nazionali cogenti.

Ciascuna ASL deve predisporre una procedura interna atta a garantire l'inoltro, la gestione, la liquidazione e l'archiviazione delle pratiche di richiesta indennizzo.

Tale indennità non è concessa a coloro che contravvengono alle disposizioni del TT.UU.LL.SS., della legge 218/98 e delle norme specifiche in ambito di Sanità Animale e controllo delle epizootie.

**Codice CIFRA: SSS/DEL/2023/00021****Abbattimento e smaltimento delle carcasse**

Ciascuna ASL della Regione Puglia ha il compito di stipulare una convenzione per l'affidamento delle operazioni di abbattimento e smaltimento delle carcasse in caso di focolai di malattie del bestiame. Detta convenzione deve essere formalmente comunicata all'Autorità Competente Regionale. Ciascuna convenzione deve prevedere l'intervento della ditta incaricata, allertata dalla ASL competente per territorio, entro 24 ore dall'emanazione dell'Ordinanza di abbattimento. Uno dei requisiti tecnici della convenzione è che il personale di dette squadre sia opportunamente formato sulle modalità di cattura e abbattimento degli animali e periodicamente aggiornato sulle modalità operative volte alla tutela del benessere animale durante tutte le operazioni correlate all'abbattimento, nonché sulla sicurezza degli operatori.

Il Servizio Veterinario di Sanità Animale, in qualità di AC, in accordo con l'UCL, dovrà elaborare in anticipo un protocollo operativo nel quale saranno indicati i metodi di stordimento e abbattimento previsti dal Reg. CE 1099/2009 e le corrispondenti procedure operative standard volte a garantire il rispetto delle norme di benessere animale stabilite dal suddetto Regolamento. Nella predisposizione di protocollo operativo si dovrà tener conto anche delle opportune azioni (proporzionali ed efficaci) da intraprendere sulla base della localizzazione e della dimensione del focolaio di malattia. Lo spopolamento implica la gestione di crisi nelle quali vanno affrontate in parallelo priorità quali la salute animale, la salute pubblica, l'ambiente e il benessere animale. Il principio fondamentale da rispettare nelle operazioni di abbattimento e distruzione degli animali dell'allevamento infetto è quello della rapidità di azione, garantendo la minor dispersione possibile dell'agente patogeno nell'ambiente. Può verificarsi il caso in cui in circostanze eccezionali il rispetto delle norme di benessere animale comporti un rischio per la salute umana o rallenti in modo significativo il processo di eradicazione della malattia. A tal proposito, l'Autorità competente è autorizzata a concedere deroghe a una o più disposizioni del suddetto regolamento qualora consideri che la loro osservanza possa comprometterne tali aspetti.

Il Protocollo operativo deve contemplare i seguenti punti:

1. Allerta della ditta preposta alle procedure di abbattimento;
2. Ispezione dell'azienda al fine di discutere la situazione con l'operatore e spiegare la procedura operativa, valutare la struttura e gli equipaggiamenti presenti, valutare il numero, la specie e la localizzazione degli animali da abbattere, effettuare un inventario completo degli animali ed una stima del loro valore prima di procedere all'abbattimento;
3. Predisposizione di un breve piano di azione che indichi tempistiche e metodi di abbattimento, nonché le strutture necessarie per la eventuale movimentazione degli animali destinati all'abbattimento. Deve essere altresì individuato il piano di smaltimento e distruzione degli animali;
4. disponibilità, qualora necessario, di servizi di supporto quali polizia o carabinieri o vigili;
5. Accordo con la ditta preposta alle procedure di abbattimento tutte le azioni da eseguire, individuando eventuali punti critici e soluzioni.

Le modalità di stordimento e abbattimento consentite sono quelle previste dal Regolamento CE 1099/2009 e riportate nell'allegato 5 delle Linee Guida sulla corretta applicazione del Regolamento, redatte dal Centro di Referenza Nazionale per il Benessere Animale. Devono essere assicurate modalità di manipolazione adeguate alla specie oggetto di abbattimento. Il personale coinvolto nelle operazioni di gestione e abbattimento deve avere familiarità con la specie coinvolte o essere debitamente istruito sulle modalità di manipolazione più idonee in considerazione della specie e categoria degli animali. In generale animali che non possano essere gestiti e spostati in modo sicuro devono essere abbattuti nella loro consueta sede di stabulazione a meno che ciò ne renda impraticabile la raccolta per lo smaltimento.

**Codice CIFRA: SSS/DEL/2023/00021**

A seguito di sospetto fondato o in previsione di un abbattimento preventivo, in fase di allertamento della ditta incaricata, devono essere predisposte e condivise informazioni preliminari relative alle caratteristiche strutturali dell'allevamento, alla specie, alla categoria nonché alla consistenza degli animali.

In sede di sequestro cautelativo dell'allevamento, il veterinario ufficiale dovrà, in accordo alla UCL, raccogliere i seguenti elementi sulla base delle informazioni disponibili nei sistemi informativi e sulla base di quanto rilevabile in allevamento:

- anagrafica dell'azienda con indirizzo dell'azienda e contatti;
- tipologia e orientamento produttivo dell'allevamento sede di focolaio o di abbattimento preventivo;
- planimetria/ortofoto dell'allevamento e strade di accesso percorribili da automezzi con rimorchio o autoarticolati;
- specie, categoria, età (in gg) e numero degli animali presenti, in ciascuna struttura di allevamento, con relativo peso medio (espresso in Kg) e stima complessiva del peso vivo;
- temperamento della specie, livello di pericolosità e familiarità degli animali al contatto con gli esseri umani;
- numero e dimensioni delle strutture di allevamento e caratteristiche strutturali degli stessi (barchessa, capannone, capannine), compreso il tipo di ventilazione, con particolare riferimento, laddove tra i metodi consentiti sia prevista l'erogazione di gas (es. avicoli o suinetti in svezzamento), alla capacità di tenuta stagna delle pareti e delle aperture e valutando la possibilità, se del caso, di sigillare le fessure con poliuretano espanso o prodotti analoghi;
- possibilità di accesso del personale alle strutture di stabulazione ai fini della raccolta per lo smaltimento;
- modalità di allevamento (box, paddock, pascolo, gabbia, terra, voliera);
- eventuale disponibilità in loco di transenne, paratie, mezzi per lo spostamento degli animali (es. nastri trasportatori per avicoli) e/o di mezzi di contenimento degli animali;
- presenza di animali malati, animali con difficoltà o impossibilitati a deambulare, animali morti e loro collocazione;
- prodotti e materiali contaminati non disinfettabili da destinare a distruzione (tipologia e peso). Tali informazioni dovranno essere condivise con la UCL e in particolare con la ditta incaricata dell'intervento di abbattimento.

Dovrà quindi essere pianificato il prima possibile un sopralluogo congiunto del veterinario ufficiale incaricato nel focolaio, del coordinatore della squadra incaricata dell'intervento in regime di convenzione e di un Medico Veterinario dell'IZS durante il quale definire:

- zona filtro/punto di disinfezione in ingresso e definizione dell'area di intervento, anche in considerazione di aspetti di protezione dalla vista pubblica;
- punto di uscita degli automezzi, attrezzature e modalità di disinfezione;
- modalità di abbattimento in funzione della tutela del benessere degli animali, della rapidità di intervento in ragione di strutture, specie, categoria, peso degli animali e modalità di allevamento;
- individuazione, se del caso, di "campo/i di morte";
- percorsi di convogliamento degli animali al "campo di morte" o modalità di spostamento;
- numerosità della/e squadre di abbattitori e definizione dei turni di lavoro;
- ordine di intervento in ragione dello stato di salute degli animali e della categoria;
- in caso di impiego di gas, stima dei quantitativi di gas necessari e del conseguente numero di bombole/cisterne previste e stima del tempo di erogazione necessario per il raggiungimento della concentrazione di gas richiesta;

**Codice CIFRA: SSS/DEL/2023/00021**

- cronoprogramma delle operazioni con data e ora di inizio delle operazioni di abbattimento, modalità di raccolta delle carcasse con personale e mezzi necessari e modalità di smaltimento;
- numero di cassoni e di viaggi necessari per lo smaltimento delle carcasse considerando sia i tempi di trasporto che la capacità di smaltimento degli stabilimenti di rendering
- data e ora di fine della disinfezione preliminare

Dovranno essere altresì considerati aspetti di sicurezza del personale e problematiche legate al clima e alle condizioni ambientali e definite le procedure da adottare affinché gli animali non destinati all'abbattimento, inclusi gli eventuali cani presenti, siano confinati lontano dal sito di abbattimento. In sede di sopralluogo le modalità di abbattimento dovranno essere illustrate e condivise con l'allevatore, anche in considerazione della probabilità di arrecare danno alle strutture. Al termine delle operazioni di abbattimento il veterinario ufficiale dovrà compilare un apposito verbale relativo alle modalità di abbattimento, a eventuali criticità riscontrate, alle misure correttive adottate nonché a eventuali metodi alternativi adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 3 del Reg. 1099/2009. Detti aspetti dovranno essere registrati anche su SIMAN.

Le Autorità Sanitarie territorialmente competenti per ogni operazione di spopolamento dovranno inviare all'UCC, per il tramite dell'UCR, una relazione sul loro svolgimento riportando i seguenti dati:

- 1) i motivi dello spopolamento;
- 2) il numero e le specie di animali abbattuti;
- 3) i metodi di stordimento e abbattimento utilizzati;
- 4) una descrizione delle difficoltà incontrate e, se del caso, le soluzioni individuate per alleviare o ridurre al minimo le sofferenze degli animali interessati;
- 5) qualsiasi deroga concessa in conformità di un rischio per la salute umana o un rallentamento significativo di un processo di eradicazione di una malattia.

***Pulizia e disinfezione finale***

In ottemperanza all'articolo 57 del Reg. UE 2020/687, dopo le operazioni di abbattimento e allontanamento delle carcasse, è compito dell'AC disporre e supervisionare sulla pulizia e sulla disinfezione finale. La pulizia e la disinfezione finale dello stabilimento e dei mezzi di trasporto sono eseguite conformemente alle procedure di cui all'allegato IV, parti A e C, utilizzando i biocidi adeguati a garantire la distruzione dell'agente patogeno della pertinente malattia e adeguatamente documentate.

Nei manuali operativi specifici per ogni malattia sono riportate le modalità di decontaminazione dei materiali e l'utilizzo dei disinfettanti verso i quali i diversi agenti patogeni sono sensibili.

**8.4 Contenimento, estinzione e ripopolamento**

L'UCC è responsabile della decisione di revocare tutte le attività e le procedure attivate per lo stato d'emergenza, sulla base delle relazioni e raccomandazioni emerse dalla gestione dell'emergenza. Le misure di quarantena per singole aziende e il controllo delle movimentazioni sono revocati dai servizi veterinari che li hanno disposti. Le restrizioni concernenti le zone di protezione e di sorveglianza, definite in corso d'emergenza, sono revocate a cura di coloro che le hanno emesse. La durata minima nelle misure restrittive a carico della Zona di Protezione e della Zona di Sorveglianza, ai sensi degli articoli 39 e 55-56 del Reg. UE 2020/687, sono definiti negli allegati X e XI dello stesso dispositivo Comunitario.

L'Autorità competente potrà autorizzare il ripopolamento secondo le condizioni definite nel Capo III, Parte II del Reg. (UE) 2020/687, nello specifico solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- la pulizia e la disinfezione finali e, ove pertinente, il controllo finale di insetti e roditori sono stati effettuati conformemente alle procedure di cui all'allegato IV, parti A e C, utilizzando i biocidi adeguati a garantire la distruzione dell'agente patogeno della pertinente malattia e tali procedure sono adeguatamente documentate;

**Codice CIFRA: SSS/DEL/2023/00021**

- è trascorso il periodo di monitoraggio di cui all'allegato II per la pertinente malattia, calcolato a partire dalla data in cui sono state effettuate la pulizia e la disinfezione finali.

**9. ATTIVITA' DI FORMAZIONE E PROVE DI SIMULAZIONE**

In ottemperanza a quanto previsto dall'intesa Stato-Regione del 10 maggio 2023, la Autorità Competente Regionale, sentito il parere del/dei coordinatore/i della UCRP, con la collaborazione dell'ARPA Puglia, dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata e delle Università, indirizza le attività di formazione e/o aggiornamento professionale e gli esercizi di simulazione, destinati alle figure operanti nel settore della sicurezza alimentare di livello regionale e ASL, tenendo anche conto dell'evoluzione della normativa comunitaria e nazionale e di eventuali nuove acquisizioni scientifiche che possono avere impatto sulla salute pubblica.

Tali corsi riguarderanno, con un approccio "One Health", gli aspetti di epidemio-sorveglianza, la sorveglianza integrata delle malattie infettive e diffuse degli animali, le zoonosi a trasmissione alimentare, la diagnosi e le strategie di lotta alle epidemie animali e alle tossinfezioni e intossicazioni alimentari, la gestione delle emergenze epidemiche, ambientali e terroristiche, la comunicazione del rischio, l'utilizzo di analisi di tipizzazione molecolare degli agenti patogeni e le contaminazioni chimiche di alimenti e mangimi.

L'attività di formazione deve essere coerente con le iniziative della Commissione Europea che offre moduli di formazione avanzata nell'ambito del programma *Better training for safer food* (BTSF) e di EFSA programma *The European Food Risk Assessment* (EU-FORA).

Il Ministero della Salute, avvalendosi delle competenze di ISS, Centri di Referenza Nazionale, IZS e, se del caso, altri enti sulla base di specifiche competenze, organizza corsi di formazione ed esercizi di simulazione coinvolgendo le Regioni e le Province autonome. Le simulazioni sono organizzate anche sulla base degli esercizi di preparazione che la Commissione Europea organizza periodicamente con gli Stati membri.

**10. TRASPARENZA E COMUNICAZIONE DEI RISCHI PER LA SALUTE PUBBLICA**

Fermo restando un eventuale e giustificato trattamento riservato dei dati, la corretta informazione dei cittadini sui rischi in corso e sulle misure adottate, o in procinto di essere adottate, per prevenire, contenere o eliminare tali rischi, è assicurata dall'Unità di crisi regionale e/o nazionale, nel rispetto del principio di trasparenza richiamato dall'articolo 10 del regolamento (CE) n. 178/2002.

Ciò viene attuato in collaborazione con l'ufficio stampa della Regione Puglia e/o del Ministero della Salute e comunicato all'ufficio stampa della Regione Puglia che ha il compito di gestire i rapporti con i mezzi di comunicazione.

La diffusione delle informazioni e la comunicazione istituzionale sui rischi in corso e sulle misure adottate è responsabilità dell'Autorità Competente Regionale sentito il coordinatore della UCRP, in accordo con la strategia di comunicazione adottata al livello nazionale ed eventualmente europeo.

Il medesimo approccio si applica nelle situazioni che richiedono il coordinamento rafforzato, in modo da garantire che vi sia una corretta informazione dei consumatori e dei partners commerciali del settore alimentare, anche nelle situazioni di incertezza, in merito alla valutazione ed alla gestione del rischio. In questo contesto le Autorità competenti coinvolte, regionale e locali, provvedono ad informare tempestivamente gli OSA e gli OSM e gli operatori coinvolti, quando ci sono evidenze sulla possibile origine di un pericolo. È fondamentale la condivisione delle informazioni sulla gestione degli incidenti da parte di tutte le Autorità competenti coinvolte, utilizzando, laddove previsto, il sistema iRASFF.

**11. AGGIORNAMENTO DEL PIANO**

Il presente Piano deve essere testato regolarmente ogni 2 anni e aggiornato almeno su base quinquennale sulla base delle risultanze degli eventi formativi e delle simulazioni regionali e nazionali, in modo da garantire la correttezza e la funzionalità delle relazioni organizzative.

Codice CIFRA: SSS/DEL/2023/00021

APPENDICE I  
IESS score per la classificazione delle emergenze

Fattore	Peso specifico associato al fattore	0,2	0,5	1	1,5	2	3	Calcolo dell'indice di classificazione*
<b>Effetti sulla salute</b>	10	non è richiesto l'intervento del medico di famiglia di famiglia	è richiesto l'intervento del medico di famiglia	è richiesto intervento medico di pronto soccorso	ospedalizzazione <1 settimana	ospedalizzazione >1 settimana	decesso	
<b>Popolazione potenzialmente esposta</b>	10	consumatori di una sola ASL	consumatori di una sola provincia	consumatori di una sola regione	consumatori di più regioni	consumatori di un solo paese	consumatori di più paesi	
<b>Casi clinici</b>	10	<10	11-50	51-100	101-1000	>1000	>1000 con elevati tassi di mortalità	
<b>Valutazione del rischio</b>	10	rischio minimo	rischio medio; potenziali effetti a breve termine; misure di mitigazione del rischio attuabili	rischio medio; effetti solo sulla popolazione vulnerabile; misure di mitigazione del rischio attuabili	rischio alto; potenziali effetti a lungo termine	rischio alto; effetti a lungo termine certi	rischio alto; effetti acuti	
<b>Percezione del rischio</b>	10	rischio molto basso	rischio basso	rischio medio	rischio alto	rischio molto alto	rischio altissimo	
<b>Impatto sui media</b>	15	impatto molto basso (1-2 gg. solo in media specializzati, media locali-nazionali)	impatto basso (>2 gg. poche tipologie di media coinvolte, media nazionali)	impatto medio (< 1 settimana, diverse poche tipologie di media coinvolte, media nazionali)	impatto alto (1-2 settimane, tutte le tipologie di media coinvolte, media nazionali/internazionali)	impatto molto alto (>2 settimane, tutte le tipologie di media coinvolte, media nazionali/internazionali)	impatto altissimo (>1 mese, tutte le tipologie di media coinvolte, media internazionali)	
<b>Pintracciabilità</b>	10	tutti i prodotti identificati, non in commercio o ritirati	tutti i prodotti identificati, presenti in commercio, dati di intracciabilità completi, ritiro/ richiamo avviato	tutti i prodotti identificati, presenti in commercio, dati di intracciabilità incompleti, ritiro/ richiamo incompleto	prodotti non completamente identificati, presenti in commercio, dati di intracciabilità incompleti, ritiro/ richiamo incompleto	prodotti non identificati o ampiamente distribuiti, mancata rintracciabilità, senza ritiro/ richiamo	prodotti non identificati	
<b>Diffusione/ distribuzione commerciale</b>	10	un solo prodotto, diversi luoghi di distribuzione ricadenti in una singola asl	un solo lotto, diversi OSA	più lotti, diversi OSA, diverse ASL coinvolte	più prodotti, lotto singolo, distribuzione internazionale, autorità competenti di diversi paesi coinvolte	più prodotti, più lotti, distribuzione internazionale, autorità competenti di diversi paesi coinvolte	non stimabile per assenza di dati	
<b>Impatto economico sulla filiera produttiva</b>	15	molto basso	basso	medio	alto	molto alto	altissimo	

Indice di classificazione  
**0**

\* Inserire nella colonna i valori del moltiplicatore di ogni fattore, il foglio Excel restituirà in automatico il valore dello IESS

**Intervalli di**

**≥ 251** **Livello di gestione 3 UCRP**

**≥ 151 - < 251** **Livello di gestione 2 coordinamento rafforzato e/o se del caso UCRP-UCL**

**< 151** **Livello di gestione 1 coordinamento rafforzato territoriale o se del caso UCRP-UCL**